

Serie Ordinaria n. 11 - Giovedì 14 marzo 2024

D.G. Welfare

D.d.u.o. 8 marzo 2024 - n. 3960
Indirizzi regionali sulle azioni esecutive conseguenti al controllo ufficiale e la verifica della risoluzione delle non conformità rilevate

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA PREVENZIONE

Visti:

- il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- il Regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);
- il d.lgs. 27/2021 s.m.i., pubblicato in GU n. 60 del 11 marzo 2021 che individua all'articolo 2, comma 1 le autorità competenti designate ai sensi del Reg. UE 2017/625, quali il Ministero della Salute, le Regioni e le AA.SS.LL. atte a pianificare, programmare, eseguire, monitorare e rendicontare i Controlli Ufficiali e le Altre Attività Ufficiali nonché procedere all'adozione delle azioni esecutive previste dagli articoli 137 e 138 del Regolamento e ad accertare e contestare le relative sanzioni ex art. 139 del Regolamento;
- il decreto legislativo 32/2021, che all'art. 1, c. 3 prevede: «Le Autorità competenti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, applicano e riscuotono le tariffe previste dal presente decreto.», mentre il c. 4 stabilisce che «Le tariffe sono a carico degli operatori dei settori interessati e sono destinate e vincolate alle Autorità competenti e agli altri enti di cui agli articoli 14 e 15, e concorrono, in aggiunta alle risorse provenienti dal finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ad assicurare adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per organizzare, effettuare e migliorare il sistema dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea.»;

Visti inoltre:

- Il Codice di procedura penale in combinato disposto con il d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 «Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale»;
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 «Modifiche al sistema penale»;
- l'Intesa Stato - Regioni 212/CSR del 10 novembre 2016 «Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti (CE) 882/2004 e 854/2004», recepita con d.g.r. del 11 dicembre 2017 - n. X/7502, che stabilisce i principi di pianificazione e programmazione dei controlli, basati sulla categorizzazione del rischio, definendo altresì delle frequenze minime degli stessi, a seconda delle categorie di imprese alimentari, nonché i criteri di rendicontazione;
- La normativa sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare ex d.lgs. 169/2004, d.lgs. 190/2006, d.lgs. 193/2007, d.lgs. 231/2017, etc;

Richiamate:

- La legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 s.m.i. «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»;
- legge regionale 1° febbraio 2012, n. 1 s.m.i. «Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto

di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria»;

Considerato che il TITOLO VII «Azioni esecutive», capo I «Azioni delle autorità competenti e sanzioni» del Regolamento (UE) n. 2017/625, stabilisce le azioni esecutive che le Autorità competenti (AC) devono adottare in caso di sospetta o di accertata non conformità a quanto previsto dalla normativa;

Ritenuto pertanto di fornire indicazioni alle ATS, quali Autorità Competenti Locali (ACL), relativamente alle azioni esecutive da applicare e alla verifica della risoluzione delle non conformità, per attuare, ai sensi dell'ordinamento italiano, quanto definito dagli articoli citati del Regolamento (UE) n. 2017/625, e garantire comportamenti omogenei in tutte le ATS della Lombardia, permettendo ai servizi coinvolti di avere un protocollo operativo al fine di assicurare la qualità e l'appropriatezza dei controlli ufficiali;

Vista l'istruttoria compiuta dalla Unità Organizzativa Prevenzione, con la collaborazione dei Servizi di Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN), che ha portato all'elaborazione del documento «Indirizzi regionali sulle azioni esecutive conseguenti al controllo ufficiale e la verifica della risoluzione delle non conformità rilevate»;

Ritenuto quindi

- Di approvare il documento «Indirizzi regionali sulle azioni esecutive conseguenti al controllo ufficiale e la verifica della risoluzione delle non conformità rilevate», di cui all'allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, strumento utile al fine di raggiungere i seguenti obiettivi:
 - Disporre di procedure ex art. 5 del Reg. UE 2017/625 atte ad assicurare la qualità e l'appropriatezza dei controlli ufficiali;
 - Adottare comportamenti omogenei in tutte le ATS della Lombardia, permettendo alla ACL di avere un protocollo operativo;
- Di stabilire che le ATS Lombarde conformino la loro attività a quanto indicato nel documento stesso;
- Di dare mandato alle ATS di recepire il presente documento nel proprio sistema documentale entro due mesi dall'approvazione;
- Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul Portale di Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it).

Vista la legge regionale 20/2008 nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura ed in particolare la d.g.r. XII/546 del 3 luglio 2023 che ha affidato al Dr. Danilo Cereda l'incarico di Dirigente della UO Prevenzione, tra le cui competenze è individuata «Programmazione e coordinamento delle attività di prevenzione e sorveglianza delle malattie da trasmissione alimentare, controllo e monitoraggio in materia di sicurezza alimentare degli alimenti di origine vegetale, dei materiali a contatto con alimenti, della nutrizione e della qualità delle acque destinate al consumo umano, in attuazione delle normative comunitarie e nazionali»;

DECRETA

1. Di approvare il documento «Indirizzi regionali sulle azioni esecutive conseguenti al controllo ufficiale e la verifica della risoluzione delle non conformità rilevate», di cui all'allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di stabilire che le ATS lombarde conformino la loro attività a quanto indicato nel documento stesso;
3. Di dare mandato alle ATS di recepire il presente documento nel proprio sistema documentale entro due mesi dall'approvazione;
4. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul Portale di Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it);
5. Di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

 Il dirigente
Danilo Cereda

| | | |
|---|--|---|
|  Regione Lombardia | <p align="center">REGIONE LOMBARDIA DG WELFARE UO Prevenzione</p> <p>Sicurezza alimentare, nutrizione e qualità delle acque destinate al consumo umano Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 MILANO</p> | <p align="center">Azioni esecutive conseguenti al controllo ufficiale e verifica della risoluzione delle non conformità rilevate</p> |
|---|--|---|

INDIRIZZI REGIONALI SULLE AZIONI ESECUTIVE CONSEGUENTI AL CONTROLLO UFFICIALE E LA VERIFICA DELLA RISOLUZIONE DELLE NON CONFORMITA' RILEVATE

| Rev | Data di approvazione | Descrizione delle modifiche | Gruppo di Lavoro | Referente Gruppo di lavoro |
|-----|----------------------|--|---|-----------------------------|
| 0 | 05/08/2020 | Prima emissione: Decreto 9549 | Adorni Cristiano Argenterì Mauro Bonomi Isidoro Cernuschi Massimiliano Cosentino Carmela Bucchieri Marisa Mogavero Tiziana Pozzi Daniela Redaelli Giovanni Rota Elena Salvatore Stancampiano Vincenzi Marisa | Michela Viscardi |
| 1 | 05/03/2024 | Introduzione delle modifiche apportate da: D.lgs.27/2021 s.m.i., D.lgs150/2022 e Legge 71/2021 | Argenterì Mauro Bucchieri Marisa Casavola Gualtiero Cernuschi Massimiliano D'Avelli Raniero Gaglio Carlo Librici Samantha Mogavero Tiziana Orazi Roberto Riganti Monica | Carmela Monica Cosentino |

Sommario

1. PREMESSA
2. CAMPO DI APPLICAZIONE
3. REQUISITI GENERALI
4. Non Valutabile
5. sospetta non conformità
 - 5.1. Intensificazione dei Controlli
 - 5.2. Fermo/Blocco Ufficiale
6. Azioni in caso di accertata non conformità
 - 6.1. Non conformità minori
 - 6.2. Non conformità maggiori
 - 6.2.1 NC maggiori correlate alle informazioni ai consumatori
 - 6.2.1.1. Sequestro
 - 6.2.1.1.1. Sequestro giudiziario
 - 6.2.1.1.2. Sequestro amministrativo
 - 6.2.2. Vincolo sanitario
7. Risoluzione immediata di non conformità MAGGIORE
8. Sanzioni ex art. 139 Reg. UE 2017/625
 - 8.1. Diffida per Operatori del Settore MOCA/ Diffida in materia agroalimentare e sicurezza alimentare
9. Applicazione art. 12 ter e seguenti della Legge 283/62
10. Dissequestro/svincolo
11. Controllo ufficiale di verifica della risoluzione delle NC minori (inadeguatezze)
 - 11.1. Avvenuta risoluzione
 - 11.2. Mancata risoluzione
 - 11.3. Verifica documentale delle non conformità
 - 11.3.1. Avvenuta risoluzione
 - 11.3.2. Mancata risoluzione
12. VIGILANZA SULL'OSSERVANZA DELLE AZIONI ESECUTIVE DI CUI ALL'ART. 138 PARAGRAFO 2
 - 12.1. Avvenuta osservanza delle azioni esecutive di cui all'art. 138 paragrafo 2 del Reg. UE 2017/625 lettera c), lettera e) e lettera f)
 - 12.2. Mancata osservanza delle azioni esecutive di cui all'art. 138 paragrafo 2 del Reg. UE 2017/625 lettera c), lettera e) e lettera f)
 - 12.3. Osservanza delle azioni esecutive di cui all'art. 138 paragrafo 2 del Reg. UE 2017/625 lettera c), lettera d), lettera g), lettera h), lettera i), lettera j).
 - 12.4. Mancata osservanza delle azioni esecutive di cui all'art. 138 paragrafo 2 del Reg. UE 2017/625 lettera c), lettera d), lettera g), lettera h), lettera i), lettera j).
13. VIGILANZA PER LA REVOCA DELLE AZIONI ESECUTIVE DI CUI ALL'ART. 138 PARAGRAFO 2 del reg. ue 2017/625 lettera H), lettera i), lettera j).
 - 13.1. Revoca delle azioni esecutive di cui all'art. 138 paragrafo 2 lettera h), lettera i), lettera j).
 - 13.2. Mancata revoca delle azioni esecutive di cui all'art. 138 paragrafo 2 lettera h), lettera i) e lettera j).
14. Non conformità rilevate da altri organi preposti alla vigilanza non individuati come Autorità Competente
15. Conclusioni del controllo ufficiale

1. PREMESSA

L'organizzazione stabilita dalle norme dell'Unione Europea in ambito di sicurezza alimentare e controlli ufficiali richiede competenze e responsabilità ben definite, le quali vengono delineate attraverso l'identificazione dell'Autorità Competente in questo settore.

Il comma 4-ter dell'art. 7 quater del d.lgs. 502/92 s.m.i e la successiva circolare del Ministro della Salute n.0001144-P-27/02/2013 individua i Servizi di Igiene degli Alimenti e Nutrizione quali Strutture competenti atte all'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea in materia di controlli ufficiali.

La DGR XII/1842 del 05/02/2024 e il Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) delle ATS, redatto in conformità della DGR XI/6026 del 01/03/2022, attribuisce al Direttore della SC Igiene Alimenti e Nutrizione la funzione di Autorità Competenti Locali (ACL) di cui all'art. 2 D.lgs. 27/2021 s.m.i.

Ai sensi del d.lgs. 27/2021 s.m.i, le Autorità Competenti, ex art. 4 del Reg. UE 2017/625 sono designate a pianificare, programmare, eseguire, monitorare e rendicontare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nonché procedere all'adozione delle azioni esecutive previste dagli articoli 137 e 138 del Regolamento e ad accertare e contestare le relative sanzioni.

Come previsto dalla DGR XII/1842 del 05/02/2024, al fine di assicurare l'efficienza, efficacia e funzionalità dell'attività amministrativa, il Direttore di Struttura Complessa delega, con apposito incarico formale (determina pubblicata sull'albo pretorio), le funzioni e/o la firma di alcuni processi e atti al personale dirigenziale e tecnico individuato sulla base del possesso di competenze in specifici ambiti di controllo.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento di indirizzo stabilisce i criteri che la ACL segue per agire in conformità alle disposizioni del Titolo VII, Azioni Esecutive, Capo I del Regolamento UE 2017/625, al fine di gestire le non conformità (NC) accertate e/o sospette in materia di sicurezza alimentare durante i controlli ufficiali.

In particolare, definisce le modalità sulle:

- Azioni esecutive da intraprendere ed eventuali sanzioni da contestare in seguito al controllo ufficiale;
- Verifica della risoluzione delle non conformità precedentemente rilevate.

Il presente documento si applica ai controlli ufficiali (CU) effettuati per verificare la conformità alla normativa nei seguenti settori di cui all'art. 1 par. 2 del Reg. UE 2017/625, relativi a:

- a) *Gli alimenti e la sicurezza alimentare, l'integrità e la salubrità, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l'informazione dei consumatori, la fabbricazione e l'uso di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti;*

[...]

*h) [...] l'uso di prodotti fitosanitari e l'utilizzo sostenibile dei pesticidi, ad eccezione dell'attrezzatura per l'applicazione di pesticidi;
[...].*

Il presente documento include diverse casistiche accompagnate da tabelle esemplificative. Si precisa che le stesse sono fornite a titolo illustrativo e non esaustivo. Inoltre, fornisce dei modelli per redigere le conclusioni da inserire nel verbale dei controlli ufficiali, in base alle azioni esecutive adottate e alle sanzioni applicate.

3. REQUISITI GENERALI

I controlli ufficiali sono eseguiti mediante metodi e tecniche previste all'art 14 del Reg. (UE) 2017/625, come declinato nel Manuale Operativo delle Autorità Competenti Locali di Regione Lombardia e nel Piano dei Controlli Regionale Pluriennale per la Sicurezza Alimentare e Sorveglianza Nutrizionale (PCRP) 2024 – 2027.

La rilevazione di una non conformità deriva dalla comparazione di quanto osservato con i requisiti e le prescrizioni definiti nei regolamenti di cui al settore ex art. 1 par. 2 lett. a) h) del Reg. UE 2017/625. Nella documentazione delle non conformità individuate, è fondamentale prestare particolare attenzione a una descrizione accurata del problema riscontrato, alle circostanze in cui è stato rilevato, se del caso, alla ragione per cui tale aspetto debba essere considerato problematico e, di conseguenza, affrontato e risolto, e al preciso requisito normativo violato.

Un'accurata descrizione e contestualizzazione delle carenze rilevate è essenziale per prevenire controversie con gli operatori.

Dopo aver individuato una non conformità, la ACL intraprende ogni azione necessaria al fine di determinare l'origine e l'entità della non conformità e per stabilire le responsabilità dell'operatore e adotta le misure opportune per assicurare che l'operatore interessato ponga rimedio ai casi di non conformità e ne impedisca il ripetersi.

La ACL notifica, secondo le norme dell'ordinamento, all'operatore interessato o al suo rappresentante ogni azione esecutiva disposta, unitamente alle relative motivazioni. ¹

La ACL è tenuta a verificare l'efficacia delle azioni correttive adottate da parte dell'operatore per la risoluzione di ogni non conformità rilevata nel corso di precedenti controlli programmati e non.

E' essenziale garantire che nessun alimento a rischio ex art. 14 del Reg. CE 178/2002 venga immesso sul mercato.

4. NON VALUTABILE

Esclusivamente per i casi in cui il personale dell'ACL non dispone degli strumenti necessari per verificare la conformità, la risultanza dello specifico elemento del controllo sarà registrata come "NON VALUTABILE" e la sua verifica potrà essere rimandata.

¹ Art. 138 par. 3 del Reg. UE 2017/625

Quanto sopra si applica esclusivamente ai seguenti aspetti specifici del controllo ufficiale:

- Presentazione della SCIA;
- Notifica al Ministero dell'etichetta di un integratore o di un FSG;
- Registrazione al Ministero di un fitosanitario;
- Trasmissione dei dati di vendita annuali dei prodotti fitosanitari;
- Ritiro/ricambio di un alimento, nel caso in cui non è chiara la responsabilità dell'operatore presso il quale si effettua il controllo ufficiale

L'aspetto valutato in tempi differiti non deve rappresentare un potenziale pericolo per la salute o la sicurezza dei consumatori.

| | |
|--------------------------------|--|
| Evidenza | L'OSA, all'atto ispettivo, non è in grado di esibire la SCIA ex art 6 del Reg CE 852/2004 attestante l'avvenuta notifica dell'attività svolta. |
| Risultanza | NV (non valutabile) |
| Requisito disatteso | - |
| Conclusione | Relativamente a quanto riportato nell'evidenza con esito NV, seguiranno accertamenti presso il SUAP di competenza. |
| Sanzione amministrativa | - |

Il personale dell'ACL a tal proposito:

- A. In fase di sopralluogo,
 - Descrive in modo dettagliato l'evidenza di quanto rilevato;
 - Assegna all'evidenza la risultanza NV (*Non Valutabile*);
 - Identifica/riporta le appropriate conclusioni.
- B. Successivamente,
 - Esegue l'accertamento;
 - Assegna la risultanza all'evidenza in oggetto;
 - Se del caso, intraprende uno dei provvedimenti di cui all'art. 138 e 139 del Reg. (UE) 625/2017;
 - Predisponde verbale di verifica nel quale menziona dettagliatamente quanto valutato;
 - Identifica/riporta le appropriate conclusioni.
 - Notifica all'operatore, tramite PEC (se verifica documentale in ufficio) o *brevi manu*, il verbale di verifica.

5. SOSPETTA NON CONFORMITÀ

In caso di non conformità accertata, da cui deriva il sospetto di una ulteriore non conformità in materia di sicurezza alimentare², le ACL svolgono un'indagine per confermare o eliminare tale sospetto ai sensi dell'art. 137 del Reg. (UE) 2017/625.

In caso di sospetta NC, il personale della ACL:

- Descrive in modo dettagliato l'evidenza di quanto rilevato nell'apposito elemento del controllo del verbale di CU;
- Assegna all'evidenza la risultanza di sospetta non conformità;
- Identifica/riporta le appropriate conclusioni.

Se necessario, intraprende le seguenti azioni:

² Comunicazione Commissione Europea 2022/C 467/02

- Un'intensificazione dei controlli ufficiali sulle merci e sugli operatori per un periodo di tempo opportuno;
- Il fermo ufficiale delle merci e di eventuali sostanze o prodotti non autorizzati, a seconda del caso (nella versione italiana dell'articolo 137 del Regolamento (UE) 2017/625, è stato utilizzato il termine "fermo ufficiale". In tutti gli altri contesti, la frase "official detention" è stata tradotta con "blocco ufficiale". Tuttavia, in entrambi i casi, "fermo ufficiale" e "blocco ufficiale" hanno lo stesso significato).

5.1. Intensificazione dei Controlli

Al fine di condurre l'indagine, il personale della ACL dispone l'intensificazione dei controlli ufficiali, ovvero l'esecuzione di ulteriori controlli ufficiali, tra cui i campionamenti, anche presso altri operatori (come ad esempio fornitori o clienti) e/o sulle merci (del medesimo lotto o differenti), oggetto della sospetta NC.

| | |
|---|---|
| (Evidenza MOCA) | Nello stabilimento di produzione di alimenti confezionati sono presenti dei MOCA in plastica di cui l'OSA non dispone della dichiarazione di conformità. |
| Risultanza MOCA | NC (NON CONFORME) |
| Requisito disatteso | DPR 777/82 art. 5 bis punto 2. |
| Sanzioni art. 139 Reg. (UE) 2017/625 | DPR 777/82 art. 5 bis punto 3 |
| Azione esecutiva art. 138 Reg. (UE) 2017/625 | Sequestro amministrativo dei MOCA ex L. 689/1981 |
| <i>Da cui deriva:</i> | |
| (Evidenza materie prime) | Si rinvenivano gli stessi MOCA in materiale plastico, privi della dichiarazione di conformità che contengono olio di semi di girasole confezionati in loco. |
| Risultanza (materie prime) | SNC (sospetta non conformità) |
| Requisito disatteso | Nessuno - Non ancora accertata la NC |
| Azione esecutiva art. 137 Reg. (UE) 2017/625 | Fermo/Blocco Ufficiale dell'olio di semi di girasole Art. 137 paragrafo 3 lettera b) del Reg. (UE) n. 2017/625 e intensificazione dei controlli ufficiali finalizzati alla verifica della dichiarazione di conformità, con particolare riferimento alle condizioni d'uso, fornita dall'OSA o mediante CU dal produttore dei MOCA. |

| | |
|---|--|
| Evidenza HACCP | Si prende visione della valutazione dei rischi redatta dall'OSA, dalla quale si evince la mancata identificazione e conseguente gestione del rischio chimico derivante dall'utilizzo di additivi, nella fattispecie l'utilizzo di solfiti nella produzione di canditi, per il quale la normativa vigente stabilisce dei limiti di utilizzo. |
| Risultanza HACCP | NC (non conformità maggiore) |
| Requisito disatteso | Reg. CE 852/2004 art. 5 paragrafo 1 |
| Azione esecutiva art. 138 Reg. (UE) 2017/625 | Reg. (UE) n. 2017/625 art. 138 lettera h (sospensione dell'attività di produzione dei canditi) |
| Sanzioni art. 139 Reg. (UE) 2017/625 | D.lgs.193/07 art. 6 comma 6 |
| <i>Da cui deriva:</i> | |
| Evidenza ETICHETTATURA | Si visiona l'etichetta del prodotto dolciario "canditi" confezionati dall'OSA. Si prende visione dell'etichetta adesiva al prodotto summenzionato che riporta tra gli ingredienti la presenza di Solfiti che non sono evidenziati in un carattere diverso rispetto agli altri ingredienti. Considerata la mancata identificazione e conseguente gestione del rischio chimico derivante dall'utilizzo di additivi, l'OSA non è in grado di stabilire se gli stessi superano il quantitativo di 10 mg/kg e quindi non è in grado di stabilire se gli stessi sono da considerare allergeni ed essere evidenziati in etichetta, così come previsto dal Reg. UE 1169/2011. |

| | |
|---|--|
| Risultanza ETICHETTATURA | SNC (sospetta non conformità) |
| Requisito disatteso | Nessuno - Non ancora accertata la NC |
| Azione esecutiva art. 137 Reg. (UE) 2017/625 | Fermo/Blocco Ufficiale del prodotto e intensificazione dei controlli ufficiali (ovvero un ulteriore campionamento presso un cliente-rivenditore di un lotto differente di canditi) |
| Evidenza Campionamento Alimenti/MOCA | Si esegue il campionamento di "canditi" al fine di accertare il quantitativo di solfiti. |

5.2. Fermo/Blocco Ufficiale

Nell'effettuare il Fermo/Blocco Ufficiale, il personale della ACL opera secondo le seguenti indicazioni:

- Se necessario effettua il campionamento dei prodotti alimentari oggetto di fermo/blocco;
- Isola e identifica con cartello e sigillo d'ufficio la merce da porre sotto fermo/blocco;
- Descrive le operazioni svolte nel verbale di CU;
- Nomina un custode della merce;
- Riporta/identifica nel verbale di CU le appropriate conclusioni;
- Informa che qualsiasi opposizione da parte dell'interessato deve essere immediatamente comunicata alla ACL;
- Consegna una copia del verbale alla persona presso cui sono state bloccate le merci e/o al custode designato, se diverso dal primo.

Nel caso di Fermo/Blocco Ufficiale non è possibile attivare contestualmente procedimenti sanzionatori, poiché ci si trova in una fase investigativa.

Il Fermo/Blocco Ufficiale non necessita di convalida.

L'ACL ha la facoltà di decidere se effettuare contemporaneamente all'azione descritta nell'articolo 137, paragrafo 3, lettera b), anche il prelievo di campioni delle merci coinvolte nella presunta non conformità.

| | |
|---|---|
| Evidenza materie prime | Nel laboratorio di pasticceria è presente una confezione di additivo "biossido di titanio" E171 non ammesso negli alimenti. |
| Risultanza | NC (NC maggiore) |
| Requisito disatteso | Reg. CE 852/04, All. II cap. IX paragrafo 1 e art. 9 della Legge 283/62 |
| Sanzioni art. 139 Reg. (UE) 2017/625 | Legge 283/62 art. 9 (depenalizzato) |
| Azione esecutiva art. 138 Reg. (UE) 2017/625 | Risoluzione immediata (conferimento dell'additivo nei rifiuti) |
| Da cui deriva: | |
| Evidenza materie prime | Sul piano di lavoro è presente un contenitore con della glassa di zucchero in fase di lavorazione e una confezione di additivo "biossido di titanio" E171 non ammesso negli alimenti. |
| Risultanza materie prime | SNC (sospetta non conformità) |
| Requisito disatteso | Nessuno - Non ancora accertata la NC |
| Azione esecutiva art. 137 Reg. (UE) 2017/625 | Fermo/Blocco Ufficiale della glassa Art. 137 paragrafo 3 lettera b) del Reg. (UE) n. 2017/625 |
| Evidenza Campionamento Alimenti/MOCA | Si esegue il campionamento della glassa di zucchero al fine di accertare la presenza dell'additivo biossido di titanio E171. |

6. AZIONI IN CASO DI ACCERTATA NON CONFORMITÀ

Se il caso di non conformità è accertato, le ACL intraprendono ogni azione necessaria al fine di determinare l'origine e l'entità della non conformità e per stabilire le responsabilità dell'operatore e adottano le misure opportune per assicurare che l'operatore interessato ponga rimedio ai casi di non conformità e ne impedisca il ripetersi.

Nel decidere le misure da adottare, le autorità competenti tengono conto della natura di tale non conformità e dei precedenti dell'operatore per quanto riguarda la conformità.³

L'art.138 par. 1 del Reg. (UE) 2017/625 distingue tra "azioni" (*actions*) e "provvedimenti" (*measures*); l'art.138 par. 2 indica alcuni dei provvedimenti che le Autorità Competenti possono adottare.

Le azioni esecutive dell'ACL in caso di accertata non conformità, potranno essere individuate ai sensi dell'art. 138 del Reg. (UE) 2017/625 e del D.Lgs. 27/2021 art 5.

Le misure adottate a seguito del rilievo di una non conformità devono essere effettive, proporzionate al rischio effettivo, dissuasive e contestualizzate alla realtà operativa oggetto del controllo.

Nel determinare la risultanza di ogni evidenza raccolta è necessario attenersi ai seguenti livelli di conformità:

| Scala della conformità | Livello di conformità | Azioni conseguenti |
|---|-----------------------|--|
| Requisito/procedura completamente rispettato | Conforme al requisito | Nessuna |
| Requisito/procedura non completamente rispettato che non comporta un rischio immediato per la salute umana | Non conforme minore | Azioni esecutive di cui all'art. 138 punto 2 Reg. (UE) 2017/625, art. 6 comma 7 del D.lgs. 193/07 Art. 5 D.lgs. 27/2021 s.m.i |
| Requisito/procedura non rispettato che comporta un rischio immediato per la salute umana | Non conforme maggiore | Azioni esecutive di cui all'art. 138 punto 2 lettere da c) a j) Reg. (UE) 2017/625 + Sanzioni amministrative / Notizie di reato/sequestri Art. 5 D.lgs. 27/2021 s.m.i |

Pertanto, in base alla tipologia di infrazione prevista dalla normativa e al livello di conformità riscontrato sul campo, le azioni conseguenti alle infrazioni rilevate durante i controlli ufficiali dovranno essere coerenti con lo schema sopra riportato.

Inoltre:

- La mancata rimozione di una **non conformità minore** nei tempi prescritti, fatto salvo cause di forza maggiore, o qualora la sua risoluzione risulti inadeguata e perciò inefficace, esiterà in una **non conformità grave** (capitolo 7 dell'Intesa 212/CSR del 10 novembre 2016);
- Si deve considerare una **non conformità grave** anche il ripetersi, in successivi controlli ufficiali, di **non conformità minori (inadeguatezze)** ricadenti sempre nello stesso tipo di requisito/procedura e/o correlate fra di loro (capitolo 7 dell'Intesa 212/CSR del 10 novembre 2016).

³ art. 138 par. 1 del Reg. UE 2017/625

Se durante la raccolta delle evidenze del controllo ufficiale si rilevano una o più non conformità alla normativa vigente, l'**autorità competente** adotta uno o più azione esecutiva ex art. 138 par. 2 del Reg. UE 2017/625, tra cui i seguenti:

- a) [...];
- b) [...];
- c) dispongono i trattamenti sulle merci, la modifica delle etichette o le informazioni correttive da fornire ai consumatori;
- d) limitano o vietano l'immissione in commercio, lo spostamento, l'ingresso nell'Unione o l'esportazione [...] di merci e ne vietano o ne dispongono il ritorno nello Stato membro di spedizione;
- e) dispongono che l'operatore aumenti la frequenza dei propri controlli;
- f) dispongono che determinate attività dell'operatore interessato siano soggette a controlli ufficiali più numerosi o sistematici;
- g) dispongono il richiamo, il ritiro, la rimozione e la distruzione di merci, autorizzando se del caso, il loro impiego per fini diversi da quelli originariamente previsti;
- h) dispongono l'isolamento o la chiusura, per un periodo di tempo appropriato, della totalità o di una parte delle attività dell'operatore interessato o dei suoi stabilimenti, sedi o altri locali;
- i) dispongono la cessazione per un periodo di tempo appropriato della totalità o di una parte delle attività dell'operatore interessato e, se del caso, dei siti internet che gestisce o utilizza;
- j) dispongono la sospensione o il ritiro della registrazione o dell'autorizzazione dello stabilimento, impianto, sede o mezzo di trasporto interessato, dell'autorizzazione del trasportatore o del certificato di idoneità del conducente;
- k) [...].

Le azioni esecutive intraprese devono essere adottate dall'Autorità Competente in conformità con le disposizioni dell'ordinamento giuridico vigente, con particolare riferimento alla Legge n. 241/90 s.m.i, al d.lgs. n. 27/2021 s.m.i, alla Legge n. 689/1981 s.m.i, al d.lgs. 28 luglio 1989 s.m.i, n. 271, al Codice Penale e al Codice di Procedura Penale e Civile etc.

6.1. Non conformità minori

Ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. a) del d.lgs. 27/2021 s.m.i, si definiscono come:

“Non conformità minori (nc) quelle che non comportano un rischio immediato per la salute umana o per la salute e il benessere degli animali”.

In caso di accertamento di una non conformità minore, il personale della ACL:

- Descrive in modo dettagliato l'evidenza di quanto rilevato nell'apposito elemento del controllo del verbale di CU;
- Assegna ad ogni evidenza la risultanza di non conformità specificando il requisito normativo disatteso;
- Fissa tempi congrui per la risoluzione della non conformità;
- Identifica/riporta le appropriate conclusioni;

| | |
|--|---|
| Evidenza | Una porzione della pavimentazione del locale cucina, in prossimità del lavabo per il lavaggio delle stoviglie non risulta più liscia e sanificabile per distacco di piastrelle. |
| Risultanza | Non conforme (nc minore) |
| Requisito disatteso | Reg. (CE) 852/04 art. 4 paragrafo 2 allegato II Capo II punto 1 lett. a) |
| Provvedimenti art. 138 Reg. (UE) 2017/625 | Art. 138 par. 2 del Reg. (UE) n.2017/625 e art. 6 comma 7 I fattispecie D.lgs. 193/07 |
| Sanzioni art. 139 Reg. (UE) 2017/625 | Nessuna |

| | |
|---|-----------|
| Tempo congruo per la risoluzione | 20 giorni |
|---|-----------|

6.2. Non conformità maggiori

Ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. b) del d.lgs. 27/2021 s.m.i, si definiscono come:

“Non conformità maggiori (NC) quelle che comportano un rischio immediato per la salute umana o per la salute e il benessere degli animali”.

Nel caso in cui si rilevi una non conformità maggiore (NC), il personale della ACL

- Descrive in modo dettagliato l'evidenza di quanto rilevato nell'apposito elemento del controllo del verbale di CU;
- Assegna ad ogni evidenza la risultanza di non conformità specificando il requisito normativo disatteso;
- Accerta la violazione corrispondente all'infrazione riscontrata;
- Intraprende l'azione esecutiva appropriata alla NC rilevata tenuto conto dei seguenti criteri:
 - L'addetto al CU dispone, direttamente sul verbale di CU, le azioni esecutive di cui all'art. 138 par. 2 lettera **c) limitatamente alla modifica delle etichette o le informazioni correttive da fornire ai consumatori**, lettera **e) aumento della frequenza dei controlli da parte dell'OSA/** e lettera **f) controlli ufficiali più numerosi o sistematici**, considerati interventi ordinari che non necessitano di una convalida da parte della persona delegata dalla ACL;
 - L'addetto al CU concorda per le vie brevi con la persona delegata e dispone le azioni esecutive di cui all'art. 138 par. 2 lettera **c) limitatamente al trattamento delle merci**, lettera **d) limitazione o divieto di immissione in commercio, spostamento, ingresso nell'Unione/esportazione di merci, divieto/disposizione di ritorno nello Stato membro di spedizione**, lettera **g) richiamo, ritiro, rimozione, distruzione di merci, impiego per fini diversi da quelli originariamente previsti**, lettera **h) isolamento/chiusura dell'attività/stabilimento**, lettera **i) cessazione dell'attività (ad eccezione della vendita a distanza di cui è AC il Ministero della Salute)**, lettera **j) sospensione/ritiro della registrazione/autorizzazione dello stabilimento/impianto/mezzo di trasporto (ad eccezione della vendita a distanza di cui è AC il Ministero della Salute)**, che dovranno essere confermate, con atti a parte e senza indebiti ritardi, dalla persona delegata dalla ACL, mediante notifica all'operatore interessato;
- Identifica/riporta le appropriate conclusioni;

Se vengono rilevate non conformità maggiori entro i termini stabiliti dall'articolo 19, comma 3, della Legge 241/1990 (sessanta giorni dalla ricezione della segnalazione certificata di inizio attività - SCIA), l'autorità responsabile dell'attuazione delle azioni esecutive indicate dall'articolo 138 del Regolamento UE 2017/625 rimane comunque la SC Igiene Alimenti e Nutrizione, quale ACL ex d.lgs. 27/2021 s.m.i.

| | |
|---|--|
| Evidenza | Gli arredi, le suppellettili e la pavimentazione e le pareti dei locali cucina, deposito, servizio igienico del personale, zona pizzeria presentano incrostazioni alimentari pregresse, untuosità diffuse ovunque non riconducibili alle lavorazioni in corso. |
| Risultanza | NC MAGGIORE |
| Requisito disatteso | Reg. (CE) 852/04 art. 4 paragrafo 2 – allegato II cap. I punto 1 |
| Azione esecutiva art. 138 Reg. (UE) 2017/625 | Reg. (UE) 2017/625 art. 138 paragrafo 2 lettera h) ovvero chiusura della totalità dell'attività |

| | |
|---|-----------------------------|
| Sanzioni art. 139 Reg. (UE) 2017/625 | D.Lgs 193/07 art. 6 comma 5 |
|---|-----------------------------|

| | |
|---|---|
| Evidenza | Su richiesta degli scriventi l'OSA non è in grado di esibire le procedure di autocontrollo basate sul sistema HACCP |
| Risultanza | NC MAGGIORE |
| Requisito disatteso | Reg. (CE) 852/04 art. 5 |
| Azione esecutiva art. 138 Reg. (UE) 2017/625 | Reg. (UE) 2017/625 art. 138 paragrafo 2 lettera h) ovvero chiusura della totalità dell'attività |
| Sanzioni art. 139 Reg. (UE) 625/17 | D.Lgs 193/07 art. 6 comma 6 |

| | |
|---|---|
| Evidenza | Nel locale cucina, sia sulla pavimentazione che in prossimità delle attrezzature in uso, si rileva la presenza di numerosi esemplari di blatte presumibilmente del genere orientalis vive e in diversi stadi di crescita. Relativamente a quanto rilevato l'OSA riferisce di effettuare giornalmente un monitoraggio visivo e nel caso di infestazioni provvede a richiedere un intervento da parte di una ditta specializzata. |
| Risultanza | NC MAGGIORE |
| Requisito disatteso | D.lgs. 193/2007 art. 6 comma 8 |
| Azione esecutiva art. 138 Reg. (UE) 2017/625 | Reg. (UE) 2017/625 art. 138 paragrafo 2 lettera h) ovvero chiusura della totalità dell'attività |
| Sanzioni art. 139 Reg. (UE) 2017/625 | D.Lgs 193/07 art. 6 comma 8 |

| | |
|---|---|
| Evidenza | Nel locale cucina si rinviene un congelatore a pozzetto nel quale sono presenti alcuni semilavorati a base di pesce congelati dall'OSA, privi di indicazioni riferite al trattamento subito. A tale proposito si visiona la documentazione di autocontrollo nella quale si evince che non è stato identificato e gestito il pericolo microbiologico legato a tale operazione. |
| Risultanza | NC MAGGIORE |
| Requisito disatteso | Reg. CE 852/04 art. 5 |
| Azione esecutiva art. 138 Reg. (UE) 2017/625 | Reg. (UE) 625/17 art. 138 paragrafo 2 lettera f) ovvero disposizione di controlli ufficiali più numerosi e Sequestro Amministrativo degli alimenti |
| Sanzioni art. 139 Reg. (UE) 2017/625 | D.Lgs 193/07 art. 6 comma 6 |
| Tempo congruo per la risoluzione | 3 giorni |

In alternativa l'esempio di cui sopra può essere così gestito:

| | |
|---|---|
| Evidenza | Nel locale cucina si rinviene un congelatore a pozzetto nel quale sono presenti alcuni semilavorati a base di pesce congelati dall'OSA, privi di indicazioni riferite al trattamento subito. A tale proposito si visiona la documentazione di autocontrollo nella quale si evince che non è stato identificato e gestito il pericolo microbiologico legato a tale operazione. Gli alimenti congelati dall'OSA sono stati conferiti nei rifiuti. |
| Risultanza | NC MAGGIORE |
| Requisito disatteso | Reg. CE 852/04 art. 5 |
| Azione esecutiva art. 138 Reg. (UE) 2017/625 | Reg. (UE) 625/17 art. 138 paragrafo 2 lettera f) ovvero disposizione di controlli ufficiali più numerosi |
| Sanzioni art. 139 Reg. (UE) 2017/625 | D.Lgs 193/07 art. 6 comma 6 |
| Tempo congruo per la risoluzione | 3 giorni |

6.2.1 NC maggiori correlate alle informazioni ai consumatori

In riferimento alle norme relative alle informazioni ai consumatori, è necessario procedere secondo la procedura di cui al paragrafo precedente per i profili di impatto sulla sicurezza degli alimenti sotto riportati:

- Indicazioni nutrizionali e sulla salute;
- Gli allergeni;
- Gli alimenti costituiti, contenenti o derivati da OGM;
- Data di scadenza ex art. 24 del Reg. UE 1169/2011.

| | |
|--|---|
| Evidenza | Nel frigorifero del locale cucina sono presenti diverse confezioni di carne sottovuoto con data di scadenza superata. |
| Risultanza | NC MAGGIORE |
| Requisito disatteso | Reg. (UE) 1169/2011 art. 24 e allegato X e art. 5 lett. d) Legge 283/62* |
| Azione esecutiva art. 12 ter Legge 283/62 | Art. 12 ter della legge 283/62 prescrizione di distruzione merci |
| Sanzioni art. 139 Reg. (UE) 2017/625 | Comunicazione alla procura della repubblica, ai sensi dell'art. 12 ter della legge 283/62 |

*In merito all'esposizione per la vendita al dettaglio di prodotti alimentari con data di scadenza superata si applica la sanzione amministrativa prevista dal D.lgs. 231/2017.

| | |
|---|---|
| Evidenza | Durante il controllo si richiede la documentazione scritta relativa alla indicazione delle sostanze che possono provocare allergie o intolleranze, riconducibile ad ogni alimento somministrato al consumatore finale (come ad esempio le etichette degli ingredienti utilizzati per la preparazione delle pietanze). L'osa non dispone di tale documentazione mostrando esclusivamente un cartello con l'indicazione "per informazioni circa le sostanze che possono provocare allergie o intolleranze rivolgersi al personale". |
| Risultanza | NC MAGGIORE |
| Requisito disatteso | D.lgs. 231/17 art. 19 comma 8 |
| Azione esecutiva art. 138 Reg. (UE) 2017/625 | Reg. (UE) 625/17 art. 138 paragrafo 2 lettera h) ovvero chiusura della totalità dell'attività |
| Sanzioni art. 139 Reg. (UE) 2017/625 | D.lgs. 231/17 art. 23 comma 2 |

Relativamente alle norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l'informazione dei consumatori, comprese le norme di etichettatura, per i profili privi di impatto sulla sicurezza degli alimenti, l'Autorità Competente, così come definito dall'art. 2 comma 3 del D.lgs. 27/2021 s.m.i è l'Ispettorato Centrale Della Tutela Della Qualità E Della Repressione frodi (ICQRF). Di conseguenza, qualora venga riscontrata una non conformità nei settori privi di impatto sulla sicurezza degli alimenti, occorre avviare il procedimento sanzionatorio, incluso, se del caso, il sequestro amministrativo e informare l'autorità competente (ICQRF) per l'eventuale adozione di azioni esecutive.

6.2.1. Sequestro

Le tipologie di sequestro⁴ che possono essere adottate in presenza di una non conformità maggiore sono le seguenti:

- Sequestro giudiziario;
- Sequestro amministrativo.

6.2.1.1. Sequestro giudiziario

⁴ Art. 5 comma 2 del d.lgs. 27/2021 s.m.i;

La procedura di seguito descritta si applica nel rispetto dei protocolli d'intesa stipulati con le Procure della Repubblica, fatti salvi gli articoli 12 ter e successivi della legge 283/62 (ex Legge Cartabia) che contemplano la possibilità di distruggere gli alimenti senza necessità di procedere al sequestro.

Nel caso si configurino i reati di cui alla L. 283/62 (artt. 5, 6 e 12) e al Codice penale (artt. 439, 440, 441, 442, 444, 515, 516, 517 etc), **fatto salvo quanto previsto dal precedente capoverso**, occorre effettuare il sequestro giudiziario ai sensi dell'art. 253 del C.P.P. (Codice di Procedura Penale); tale sequestro può configurarsi in sequestro giudiziario preventivo ai sensi dell'art. 321 del C.P.P. e in sequestro giudiziario probatorio ai sensi dell'art. 354 del C.P.P.

Nell'effettuare il sequestro giudiziario, l'Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG):

- Isola e identifica con cartello e sigillo d'ufficio, la merce da porre sotto sequestro;
- Redige il verbale di sequestro;
- Consegna una copia del verbale al custode della merce sequestrata;
- Inoltra immediatamente e comunque entro e non oltre le 48 ore per la convalida il verbale di sequestro alla Procura territorialmente competente;

In caso di alimenti altamente deperibili o invasi da infestanti o parassiti, contestualmente alla convalida, può richiedere la distruzione della merce da effettuarsi solo su disposizione specifica dell'Autorità Giudiziaria art. 260 del C.P.P.

Inoltre, una volta pervenuta la convalida o il diniego del sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria, l'UPG notifica gli atti alle parti coinvolte seguendo le procedure stabilite dalla legge e, se necessario, attua le disposizioni impartite dal Procuratore della Repubblica.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 347 del C.P.P., l'UPG trasmette, senza ritardo e secondo le modalità prescritte da ciascuna Procura, l'informativa di reato al Pubblico Ministero, allegando:

- Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini (Art. 349 C.P.P.) e dichiarazione o elezione del domicilio per le notificazioni (Art. 161 C.P.P.) ed eventuale nomina del difensore di fiducia (Art. 96 C.P.P.) della/e persona/e sottoposta ad indagini qualora sia certo l'autore del reato;
- Sommarie informazioni rese da persona informata dei fatti (art. 351 del C.P.P.) qualora non sia certo l'autore del reato.

| | |
|---|--|
| Evidenza | All'interno di un magazzino, sono stoccate 10 t di farine invase da parassiti |
| Risultanza | NC grave |
| Requisito disatteso | L. 283/62 art. 5 lett. d) |
| Azione esecutiva art. 138 Reg. (UE) 2017/625 | Sequestro probatorio di cui all'art. 354 del c.p.p |
| Sanzioni art. 139 Reg. (UE) 2017/625 | Notizia di reato all'Autorità Giudiziaria competente ai sensi dell'art. 347 del c.p.p. |

| | |
|---|---|
| Evidenza | Vi è prova che l'operatore è a conoscenza della comunicazione del proprio fornitore, in merito al ritiro e richiamo del prodotto acqua minerale in bottiglie da 1,5 litro cadauna, per presenza di cianuro oltre il limite stabilito. Tuttavia nel negozio, per la vendita diretta al consumatore finale, si rileva la presenza di n. 200 confezioni di in bottiglie oggetto di allerta alimentare. |
| Risultanza | NC grave |
| Requisito disatteso | L. 283/62 art. 5 lett. d) |
| Azione esecutiva art. 138 Reg. (UE) 2017/625 | Sequestro probatorio di cui all'art. 354 del c.p.p |

| | |
|---|--|
| Sanzioni art. 139 Reg. (UE) 2017/625 | Notizia di reato all'Autorità Giudiziaria competente ai sensi dell'art. 347 del c.p.p. |
|---|--|

6.2.1.2. Sequestro amministrativo

Qualora il personale della ACL rilevi una violazione per la quale è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, è possibile procedere al sequestro amministrativo/cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa di cui all'art. 13 e art. 20 della L. 689/81, **fatto salvo ricorrano le condizioni per procedere alla distruzione immediata.**

La confisca amministrativa è disciplinata dagli artt. 20-22 L. 689/81 che prevedono la confisca facoltativa, relativa alle cose che servirono o furono destinate alla commissione dell'illecito e la confisca obbligatoria relativa alle cose che ne rappresentarono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano ad una delle persone a cui è ingiunto il pagamento (trasgressore, obbligato in solido).

Esempi di casi in cui si può disporre la confisca (sequestro facoltativo):

- Attrezzature utilizzate per la produzione di alimenti prive di requisiti
- Alimenti con etichettatura non conforme
- Integratori alimentari con etichetta non notificata al ministero
- Alimenti prodotti in stabilimenti privi di atto "autorizzativo" (SCIA o riconoscimento concedibile/procedibile)
- MOCA accompagnato dalla dichiarazione di conformità incompleta

Esempi di casi in cui si deve disporre la confisca (sequestro obbligatorio):

- Alimenti prodotti con attrezzature/impianti prive di requisiti
- Alimenti prodotti in stabilimenti privi di atto autorizzativo SCIA/riconoscimento non concedibile/procedibile
- Alimenti privi di rintracciabilità
- Alimenti privi di etichettatura
- Alimenti prodotti in assenza di identificazione e gestione di rischi che hanno impatto immediato sulla salute
- MOCA privo di tracciabilità
- MOCA non accompagnato dalla dichiarazione di conformità

Nell'effettuare il sequestro amministrativo il personale della ACL:

- Isola e identifica con cartello e sigillo d'ufficio la merce da porre sotto sequestro;
- Redige il verbale di sequestro (*ogni ATS definirà, nel recepire questo documento di indirizzo, se disporre di un luogo per la custodia delle merci sequestrate o se affidarle in custodia alla persona presso cui sono state sequestrate; in quest'ultimo caso sarà necessario specificare il motivo nel verbale di sequestro*);
- Riporta/identifica nel verbale di ispezione le appropriate conclusioni;
- Rilascia una copia del verbale alla persona presso la quale le cose sono state sequestrate;
- Inoltra immediatamente la copia originale del verbale di sequestro amministrativo all'Autorità Amministrativa competente;
- Eleva il verbale di violazione amministrativa corrispondente alla infrazione accertata fatta salva l'applicazione della diffida.

Quando si tratta di merci o alimenti che possono alterarsi, il personale della ACL né da immediata comunicazione all'Autorità Amministrativa competente. Quest'ultima ha la facoltà di decidere se procedere con l'alienazione o la distruzione dei beni, disponendo se necessario, che delle stesse siano eseguite preventivamente fotografie o altre riproduzioni ovvero che vengano prelevati campioni.

Qualsiasi opposizione avanzata dall'interessato deve essere immediatamente comunicata all'Autorità competente per le relative decisioni.

| | |
|---|--|
| Evidenza | All'interno del frigorifero a colonna, ubicato nel locale deposito, sono stoccati circa 4 kg di mozzarelle di bufala, per i quali l'OSA dichiara che non esiste alcuna documentazione relativa alla fornitura. |
| Risultanza | NC Maggiore |
| Requisito disatteso | Reg. (CE) 178/02 art. 18 paragrafo 2 |
| Azione esecutiva art. 138 Reg. (UE) 2017/625 | Sequestro amministrativo di cui all'art. 13 della L. 689/81 |
| Sanzioni art. 139 Reg. (UE) 2017/625 | D.lgs. 190/06 art. 2 |

| | |
|---|---|
| Evidenza | All'interno del frigorifero a colonna, ubicato nel locale di vendita, sono stati rinvenuti alimenti in vendita nonostante fosse stato disposto il ritiro dal mercato, per allergene non dichiarato in etichetta. L'OSA dimostra di aver ricevuto la comunicazione di ritiro dal mercato da parte del proprio fornitore. |
| Risultanza | NC grave |
| Requisito disatteso | Reg. (CE) 178/02 art. 19 paragrafo 2 |
| Azione esecutiva art. 138 Reg. (UE) 2017/625 | Sequestro amministrativo di cui all'art. 13 della Legge 689/81 |
| Sanzioni art. 139 Reg. (UE) 2017/625 | D.lgs. 190/06 art. 3 |

6.2.2. Vincolo sanitario

Per i prodotti per i quali la normativa comunitaria prevede la sorveglianza dal posto di controllo frontaliero (PCF) d'introduzione fino allo stabilimento di destinazione, è previsto che il trasporto a destino debba avvenire sotto vincolo sanitario, in veicoli o contenitori sigillati al momento della partenza dal PCF stesso o da altra Autorità Competente.

Nell'effettuare la verifica del mantenimento del vincolo sanitario, il personale della ACL:

- Esegue l'ispezione verificando l'integrità dei sigilli e la corrispondenza della merce con la documentazione inviata. Successivamente, in caso di conformità autorizza la rimozione del sigillo. Qualora invece venga constatata una violazione dell'integrità del sigillo, procede alla comunicazione di reato (art. 349 C.P.) o con la contestazione della violazione amministrativa (art. 350 C.P.) nonché ad ogni altra azione necessaria nel caso in cui la merce soggetta al vincolo sanitario risulti manomessa o non corrisponda alla documentazione trasmessa;
- Presenza alle attività di scarico, identificazione della merce e di collocamento nell'area di stoccaggio;
- Menziona dettagliatamente nelle evidenze del verbale di ispezione quanto rilevato;
- Effettua l'eventuale campionamento o altra azione necessaria;
- Riporta/identifica nel verbale di ispezione le appropriate conclusioni.

I prodotti restano soggetti a vincolo sanitario in attesa dell'esito degli accertamenti in corso e della disposizione da parte dell'Autorità Competente che ha emesso il provvedimento fino a che ne comunicherà la rimozione

| | |
|---|---|
| Evidenza | Il PCF invia comunicazione di vincolo sanitario relativa ad una partita di merce composta da XX colli per un totale di XXX Kg Lotto XX, chiusa con sigillo n. xxx. Al momento dell'arrivo della merce in vincolo si rileva che il sigillo è stato infranto in maniera dolosa. |
| Risultanza | NC grave |
| Requisito disatteso | Art. 349 C.P. |
| Azione esecutiva art. 138 Reg. (UE) 2017/625 | Sequestro probatorio di cui all'art. 354 del c.p.p delle merci e dei sigilli infranti |
| Sanzioni art. 139 Reg. (UE) 2017/625 | Notizia di reato all'Autorità Giudiziaria competente ai sensi dell'art. 347 del c.p.p. |

7. RISOLUZIONE IMMEDIATA DI NON CONFORMITÀ MAGGIORE

Nel caso in cui si rilevi una non conformità maggiore e la parte interessata interviene immediatamente per risolverla (ad esempio, pulendo immediatamente attrezzature o impianti destinati al contatto con gli alimenti che sono stati rinvenuti in uso all'atto ispettivo seppur visibilmente sporchi ed incrostati; dotando di dispositivi per il controllo della temperatura i frigoriferi; esponendo il cartello di richiamo dei prodotti ritirati dal mercato; conferendo immediatamente gli alimenti non conformi nei rifiuti, etc...), il personale dell'ACL:

- Menziona dettagliatamente nell'evidenza del verbale di sopralluogo quanto rilevato;
- Assegna esito non conforme all'evidenza;
- Riporta le conclusioni appropriate, descrivendo le azioni intraprese dall'operatore e dando atto perciò della risoluzione immediata della non conformità. Inoltre sottolinea che non saranno adottate ulteriori azioni esecutive ai sensi dell'articolo 138 del Regolamento (UE) 2017/625.
- Eleva il verbale di violazione amministrativa corrispondente alla infrazione rilevata

| | |
|---|---|
| Evidenza | L'affettatrice presente su un piano di lavoro in cucina, al momento del sopralluogo risultata non in uso, è visibilmente sporca con residui di alimenti non asportati e incrostazioni, in particolare nell'interstizio dove è collocata la lama e nella parte dentata del braccio pressa merce. |
| Risultanza | NC grave |
| Requisito disatteso | Reg. (CE) 852/04 art. 4 paragrafo 2 – allegato II cap. IX punto 3 |
| Azione esecutiva art. 138 Reg. (UE) 2017/625 | Risoluzione immediata (pulizia affettatrice) |
| Sanzione amministrativa | D.Lgs 193/07 art. 6 comma 5 |

| | |
|---|---|
| Evidenza | Alimenti conservati o lavorati all'interno di MOCA privi di dichiarazione di conformità |
| Risultanza | Non conforme |
| Requisito disatteso | Dpr 777/82 art. 5 bis comma 2 |
| Azione esecutiva art. 138 Reg. (UE) 2017/625 | Risoluzione immediata (conferimento degli alimenti e dei MOCA nei rifiuti) |
| Sanzioni amministrativa | Dpr 777/82 art. 5 bis comma 3 |

Si precisa che nel caso di mancata predisposizione o mancata o non corretta applicazione delle procedure di autocontrollo, il conferimento degli alimenti nei rifiuti costituisce esclusivamente il trattamento immediato della NC e non determina la risoluzione della stessa; pertanto dovrà essere effettuato un ulteriore controllo ufficiale finalizzato alla verifica della predisposizione/applicazione delle procedure di autocontrollo.

8. SANZIONI EX ART. 139 REG. UE 2017/625

Nel caso di accertata non conformità, oltre ad applicare le misure esecutive di cui all'art. 138 del Reg. UE 2017/625, si devono applicare anche le sanzioni di cui all'art. 139 del Reg UE 2017/625. Nel sistema sanzionatorio italiano una NC accertata può determinare: un illecito amministrativo o un illecito penale, concettualmente simili ma con sanzioni e sistema sanzionatorio diversi. L'applicazione delle sanzioni in materia penale è disciplinata dal Codice di Procedura Penale e D.lgs. 271/1989, in ambito amministrativo l'applicazione delle sanzioni avviene secondo le procedure stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" e s.m.i. e D.P.R.571/1982.

| | | |
|-------------------------|-------------------------|--|
| Illecito amministrativo | Sanzione amministrativa | Es. di disposizioni legislative sanzionatorie: D.lgs. 193/07; D.lgs. 190/06; D.lgs.231/17; D.lgs.29/17; D.lgs.69/14; D.lgs. 169/04; DPR 777/82 |
| | Diffida | Legge 21 maggio 2021, n. 71 - D.lgs. 29/17 art. 11 |
| Illecito penale | Contravvenzione | Legge 283/62 artt. 5,6 e 12; art. 15, comma 1 D.lgs. 169/2004; art. 2, commi 1 e 2 e art. 3, commi 1 e 2 del D.lgs. 70/2005. |
| | Delitto | Es. Artt. 439, 440, 441, 442, 444 del Codice Penale |

Di seguito si riportano alcune indicazioni in merito ad alcune recenti modifiche apportate sia al sistema sanzionatorio penale che amministrativo, rispettivamente dal:

- D.lgs. 10/10/2022, n. 150 il quale, all'art. 70 ha modificato la L. 30 aprile 1962, n. 283 ha introdotto, agli artt. 12 - ter e ss, nuove procedure di estinzione delle contravvenzioni in materia di igiene, produzione, tracciabilità e vendita di alimenti e bevande.
- Legge 21 maggio 2021, n. 71 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, che introduce l'istituto della diffida in materia di sicurezza alimentare.

8.1. Diffida per Operatori del Settore MOCA/ Diffida in materia agroalimentare e sicurezza alimentare

In caso di violazioni amministrative in materia agroalimentare e sicurezza alimentare si applica in toto la circolare del Ministero della salute Prot. 362605 del 05/07/2023 e la nota di Regione Lombardia trasmessa con Prot. GI.2023.0049430 del 06/12/2023. Questi documenti forniscono dettagliate indicazioni sull'applicazione dell'istituto della diffida di cui alla Legge 21 maggio 2021, n. 71.

Si precisa che per quanto concerne l'applicazione di quanto riportato nella prima sezione di pag. 5 della circolare suddetta (cambiamenti significativi non comunicati all'AC, ai sensi dell'articolo 6 seconda fattispecie del Reg. CE 852/04), si applica l'istituto della diffida.

| | |
|--|--|
| Evidenza | Durante il controllo ufficiale presso l'attività registrata ex art. 6 del Reg. CE 852/2004 come bar, si accerta che presso il locale preparazioni è svolta, in presenza dei requisiti di cui al Reg. CE 852/04 l'attività di preparazione e cottura alimenti. Tuttavia l'OSA non ha notificato tale cambiamento significativo. |
| Risultanza | Non conforme (violazione sanabile) |
| Requisito disatteso | Reg. CE 852/2004 art. 6. 2° capoverso |
| Provvedimenti art. 138 Reg. (UE) 2017/625 | Art. 138 comma 2 lett. f) ovvero disposizione di controlli ufficiali più numerosi del Reg. UE 625/17 |
| Sanzioni amministrativa | DIFFIDA ai sensi della Legge 21 maggio 2021, n. 71 |

| | |
|--|---|
| Tempo per la risoluzione | 30 giorni |
| Evidenza | Si visiona, in una piattaforma di distribuzione, l'etichetta posta sull'imballaggio esterno di un prodotto "x" destinato al consumatore finale rinvenuto nel deposito di un supermercato, ma non ancora esposto per la vendita; la stessa non riporta le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d'impiego. Tali indicazioni sono riportate esclusivamente sui documenti commerciali che accompagnano il prodotto. |
| Risultanza | Non conforme (violazione sanabile) |
| Requisito disatteso | Art.8, paragrafo 7) Reg. (UE) 1169/2011 |
| Provvedimenti art. 138 Reg. (UE) 2017/625 | Art. 138(2) let. c) del Reg. (UE) n.2017/625 – Modifica delle etichette o delle informazioni correttive da fornire ai consumatori. – sequestro amministrativo delle etichette adesive ai prodotti |
| Sanzioni amministrativa | DIFFIDA ai sensi della Legge 21 maggio 2021, n. 71 |
| Tempo per la risoluzione | 30 giorni |

In caso di violazioni con riferimento ai MOCA si applica l'articolo 11 del D.lgs. 29/17 (violazioni di lieve entità).

| | |
|--|--|
| Evidenza | Si visiona la "Dichiarazione di conformità" della ditta *****, relativa al MOCA xxx rinvenuto nel laboratorio di produzione di bottiglie di plastica per alimenti; nella stessa sono presenti le indicazioni previste dall'art. 15 e dall'Allegato IV del Reg. (UE) 10/11ad eccezione delle informazioni circa le sostanze impiegate o i relativi prodotti di degradazione per i quali gli allegati I e II del suddetto regolamento stabiliscono restrizioni e/o specifiche. |
| Risultanza | Non conforme (violazione di lieve entità) |
| Requisito disatteso | Art. 15 e all'Allegato IV del Reg. (UE) 10/11 - Art. 16 del Reg. (CE) 1935/2005 |
| Provvedimenti art. 138 Reg. (UE) 2017/625 | Reg. (UE) n. 2017/625 art. 138(2) let. f) ovvero disposizione di controlli ufficiali più numerosi. |
| Sanzioni amministrativa | DIFFIDA art. 11 D.lgs. 29/2017 |
| Tempo congruo per la risoluzione | 15 giorni |

9. APPLICAZIONE ART. 12 TER E SEGUENTI DELLA LEGGE 283/62

Per l'estinzione delle contravvenzioni di cui agli artt. 5, 6 e 12 della Legge 283/62; art. 15, comma 1 D.lgs. 169/2004; art. 2, commi 1 e 2 e art. 3, commi 1 e 2 del D.lgs. 70/2005, salvo che concorrano con uno o più delitti, si applicano gli artt. 12 ter e seguenti della Legge 283/62, secondo le modalità previste dai protocolli concordati con le Procure di competenza.

Si precisa che l'art. 9, comma 3, della L. n. 689/1981 prevede, nel testo sostituito ad opera dell'art. 95 del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, che ai fatti puniti dall'art. 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283 si applicano soltanto le sanzioni penali, anche quando i fatti stessi siano puniti con sanzioni amministrative previste da disposizioni speciali in materia di produzione, commercio ed igiene degli alimenti e delle bevande.

La violazione amministrativa contestabile non si applica in quanto costituisce un elemento del fatto di reato, essendo parte integrante. Ne consegue che detto principio non trova applicazione quando illecito amministrativo e illecito penale si riferiscono a due momenti distinti del comportamento del trasgressore e tra di essi non intercorra un rapporto di identità.

Le violazioni del capitolo IX paragrafi 1,2,3 e 5 dell'allegato II del Reg. CE 852/04 sono riconducibili ai fatti puniti dall'art. 5 della Legge 283/62.

| | |
|--|--|
| Evidenza | <p>Si accerta il cattivo stato di conservazione degli alimenti conservati come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nel banco Bar sono presenti 4 kg circa di gamberi fritti detenuti a temperatura ambiente (32°C misurati con termometro tarato d'ufficio) ▪ Nel locale cucina si rileva la presenza di altri alimenti quali verdure immerse in acqua e del maiale già cotto sempre detenuti a temperatura ambiente. ▪ Nei frigoriferi a temperatura positiva gli alimenti vengono detenuti frammisti tra loro (carne di pollo, di maiale, verdure e pesce), direttamente allo stato sfuso, senza alcuna protezione e a diretto contatto con le griglie e le pareti del frigorifero che si presentano visibilmente sporche a causa dei residui alimentari non rimossi. Altri alimenti sono conservati in contenitori non protetti in superficie, sovrapposti uno all'altro, anch'essi visibilmente sporchi sia nella parte interne che esterna; ▪ Nel congelatore a pozzetto sono presenti alimenti senza protezioni a diretto contatto l'uno con l'altro tanto da risultare un unico blocco e a contatto diretto con le pareti del congelatore incrostato. ▪ Nella cella negativa posta nel magazzino interrato, visibilmente sporca all'interno, sono presenti diversi semilavorate a base di carne, carne sfusa, verdure e pesce, senza protezioni in superficie e a diretto contatto l'uno con l'altro e con l'attrezzatura sporca. Sulle superfici degli alimenti si osserva una notevole formazione di ghiaccio, indicando che sono stati soggetti a frequenti variazioni di temperatura nonché contaminazione ambientale. |
| Risultanza | Non conforme (NC maggiore) |
| Requisito disatteso | Art. 5 let. b) Legge 283/62 |
| Azione esecutiva art. 12 ter Legge 283/62 | Art. 12 ter della legge 283/62 prescrizione di distruzione merci |
| Sanzioni | Comunicazione alla Procura della Repubblica, ai sensi dell'art. 12 ter della legge 283/62 |

| | |
|--|---|
| Evidenza "Materie prime" | In un deposito si accerta la presenza di sacchi di farina contaminata da escrementi di roditori |
| Evidenza "Lotta agli infestanti" | L'osa ha predisposto la procedura di gestione degli infestanti tuttavia la stessa risulta non applicata, in quanto nonostante la presenza di roditori nei locali non è stato effettuato un intervento di derattizzazione. |
| Risultanza | Non conforme (nc maggiore) |
| Requisito disatteso | art. 5 lett. d) legge 283/62 per entrambe le evidenze |
| Azione esecutiva art. 12 ter Legge 283/62 | art. 12 ter legge 283/62 prescrizione di sospensione dell'attività e distruzione merci |
| Sanzioni | Comunicazione alla procura della repubblica, ai sensi dell'art. 12 ter della legge 283/62 |

10. DISSEQUESTRO/SVINCOLO

Il dissequestro/svincolo dei prodotti alimentari può avvenire:

- Su disposizione della Autorità Giudiziaria e Autorità Competente o dal PCF (Posto di Controllo Frontaliero);
- Su richiesta dell'operatore

Una volta formalizzato il decreto di dissequestro/svincolo, il personale dell'ACL:

- Rimuove i sigilli, previa verifica dell'integrità degli stessi;
- Eseguisce quanto disposto nel decreto di dissequestro/svincolo;
- Redige il verbale di ispezione e riporta nelle evidenze l'avvenuta disposizione del decreto di dissequestro/svincolo;
- Riporta le appropriate conclusioni;

- Trasmette il verbale di ispezione all'Autorità che ha disposto il decreto di dissequestro/svincolo.

Nel caso in cui venga constatata una violazione dell'integrità del sigillo, procede alla comunicazione di reato (art. 349 C.P.) o con la contestazione della violazione amministrativa (art. 350 C.P.) nonché ad ogni altra azione necessaria nel caso in cui la merce soggetta al sequestro/vincolo sanitario risulti manomessa o alterata (artt. 334 e 335 del Codice Penale).

| | |
|--|--|
| Evidenza | Si effettua sopralluogo su delega del P.M. XXXXXXXXXXXX della Procura della Repubblica di XXXXXXXXXXXX ai fini della distruzione previo campionamento della merce posta sotto sequestro probatorio con verbale n° XXXXXXXXXXXX del XXXXXXXX. Verificata l'integrità dei sigilli, si procede alla rimozione degli stessi. Successivamente gli alimenti sono stati riposti in appositi sacchi e conferiti alla ditta di smaltimento rifiuti comunale. |
| Risultanza | Conforme |
| Requisito disatteso | - |
| Provvedimenti art. 138 Reg. (UE) 2017/625 | - |

11. CONTROLLO UFFICIALE DI VERIFICA DELLA RISOLUZIONE DELLE NC MINORI (INADEGUATEZZE)

Deve essere condotta, entro l'anno dalla scadenza dei termini, la verifica di tutte le Non Conformità minori (inadeguatezze) precedentemente rilevate.

Il motivo del sopralluogo da utilizzarsi, anche nel caso in cui si debbano verificare le non conformità identificate durante un audit, è "Verifica risoluzione NC precedentemente rilevate".

11.1. Avvenuta risoluzione

In caso di accertamento di avvenuta risoluzione della non conformità minore, il personale dell'ACL:

- Menziona dettagliatamente nelle evidenze del verbale di ispezione quanto rilevato (utilizzando lo stesso elemento del controllo della non conformità precedentemente rilevata) indicando l'azione correttiva attuata dall'operatore
- Riporta/identifica nel verbale di ispezione le appropriate conclusioni

11.2. Mancata risoluzione

La mancata rimozione di una non conformità minore nei tempi prescritti, o qualora la sua risoluzione risulti inadeguata e perciò inefficace, esiterà in una non conformità "grave" ai sensi della CSR 212 del 10/11/2016. Andrà pertanto intrapreso un provvedimento proporzionato alla non conformità ed al relativo impatto sulla salute umana.

Nel primo controllo ufficiale di verifica il personale della ACL:

- Menziona dettagliatamente nelle evidenze del verbale di ispezione (utilizzando lo stesso elemento del controllo della non conformità precedentemente rilevata) quanto rilevato;
- Riporta/identifica nel verbale di ispezione le appropriate conclusioni;

- Adotta una delle azioni esecutive di cui all'art. 138 paragrafo 2, **lettera e)** (aumento della frequenza dei controlli da parte dell'OSA) o **lettera f)** (controlli ufficiali più numerosi o sistematici) o prende atto della risoluzione immediata della non conformità;
- Eleva il verbale di violazione amministrativa ai sensi del D. Lgs. 193/07 art. 6 comma 7.

Nel secondo controllo ufficiale di verifica il personale della ACL:

- Menziona dettagliatamente nelle evidenze del verbale di ispezione (utilizzando lo stesso elemento del controllo della non conformità precedentemente rilevata) quanto rilevato;
- Riporta/identifica nel verbale di ispezione le appropriate conclusioni;
- Adotta una o più azioni esecutive di cui all'art. 138 paragrafo 2, **lettera h)** isolamento/chiusura dell'attività/stabilimento, **lettera i)** cessazione dell'attività (ad eccezione della vendita a distanza di cui è AC il Ministero della Salute), **lettera j)** sospensione/ritiro della registrazione/autorizzazione dello stabilimento/impianto/mezzo di trasporto (ad eccezione della vendita a distanza di cui è AC il Ministero della Salute) o prende atto della risoluzione immediata della non conformità;
- Eleva il verbale di violazione amministrativa ai sensi del D. Lgs. 193/07 art. 6 comma 7.

| | |
|---|--|
| Evidenza 1° controllo | La pavimentazione del locale cucina, nello specifico al di sotto delle attrezzature atte alla cottura degli alimenti, nonché al di sotto degli arredi è visibilmente interessata da sporco, residui polverosi e untuosità. |
| Risultanza | Non conformità minore (inadeguatezza) |
| Requisito disatteso | Reg. (CE) 852/04 art. 4 paragrafo 2 allegato II Capo I punto I |
| Provvedimenti art. 138 Reg. (UE) 2017/625 | D.lgs 193/07 articolo 6 comma 7 |
| Sanzioni amministrativa | nessuna |
| Tempo congruo per la risoluzione | 3 giorni |
| Evidenza 1° controllo di verifica risoluzione NC | La pavimentazione del locale cucina, nello specifico al di sotto delle attrezzature atte alla cottura degli alimenti nonché al di sotto degli arredi risulta ancora visibilmente interessata da sporco, residui polverosi e untuosità. |
| Risultanza | NC grave |
| Requisito disatteso | Reg. (CE) 852/04 art. 4 paragrafo 2 allegato II Capo I punto I - CSR 212 del 10/11/2016 |
| Provvedimenti art. 138 Reg. (UE) 2017/625 | Reg. (UE) 625/17 art. 138 paragrafo 2 lettera f) ovvero disposizione di controlli ufficiali più numerosi |
| Sanzioni amministrativa | D.Lgs. 193/07 art. 6 comma 7 |
| Tempo congruo per la risoluzione | 1 giorno |
| Evidenza 2° controllo di verifica risoluzione NC | La pavimentazione del locale cucina, nello specifico al di sotto delle attrezzature atte alla cottura degli alimenti nonché al di sotto degli arredi risulta ancora visibilmente interessata da sporco, residui polverosi e untuosità. |
| Risultanza | NC grave |
| Requisito disatteso | Reg. (CE) 852/04 art. 4 paragrafo 2 allegato II Capo I punto I - CSR 212 del 10/11/2016 |
| Provvedimenti art. 138 Reg. (UE) 2017/625 | Reg. (UE) 625/17 art. 138 paragrafo 2 lettera h) |
| Sanzioni amministrativa | D.lgs. 193/07 art. 6 comma 7 |

11.3. Verifica documentale delle non conformità

Nel caso siano state rilevate delle non conformità la cui risoluzione può essere accertata tramite visione della documentazione scritta o fotografica inoltrata dalla parte interessata, la verifica della risoluzione deve avvenire entro l'anno dalla scadenza dei termini.

Le non conformità per cui è ammessa tale modalità di risoluzione sono le seguenti: carenze documentali e/o carenze strutturali circostanziate e facilmente riconoscibili in fotografia.

Se non perviene alcuna documentazione dalla parte interessata nei termini stabiliti o la documentazione non è esaustiva, si procede al controllo con un sopralluogo presso l'operatore.

11.3.1. Avvenuta risoluzione

In caso di accertamento documentale e/o fotografica di avvenuta risoluzione della non conformità minore, il personale dell'ACL:

- Verifica l'avvenuta risoluzione della non conformità tramite valutazione della documentazione e/o della fotografia;
- Redige verbale menzionando dettagliatamente nelle evidenze (utilizzando lo stesso elemento del controllo della non conformità precedentemente rilevata) l'azione correttiva intrapresa;
- Riporta/identifica nel verbale di ispezione/nota le appropriate conclusioni;
- Il verbale viene inviato all'operatore tramite PEC/raccomandata/ consegnato *brevi manu*.

11.3.2. Mancata risoluzione

Il personale dell'ACL, verificata tramite valutazione della documentazione e/o della fotografia la mancata risoluzione delle non conformità precedentemente rilevate, procede all'esecuzione del controllo ufficiale supplementare tramite sopralluogo.

12. VIGILANZA SULL'OSSERVANZA DELLE AZIONI ESECUTIVE DI CUI ALL'ART. 138 PARAGRAFO 2

Per tutte le NC maggiori rilevate, ad eccezioni di quelle per le quali il trattamento immediato determina la risoluzione delle stesse, è necessario effettuare un controllo ufficiale al fine di verificare l'osservanza di quanto disposto con le azioni esecutive di cui all'art. 138 paragrafo 2 del Reg. UE 2017/625.

Per le azioni esecutive che prevedono un **comando** (obbligo di adottare una specifica misura atta a risolvere la NC rilevata), la verifica dell'osservanza consiste nella descrizione nelle evidenze del verbale della risoluzione o meno delle NC rilevate.

Per le azioni esecutive che prevedono un **divieto**, la verifica dell'osservanza consiste nella descrizione del rispetto del divieto imposto.

12.1. Avvenuta osservanza delle azioni esecutive di cui all'art. 138 paragrafo 2 del Reg. UE 2017/625 lettera c), lettera e) e lettera f)

Nell'effettuare la verifica dell'osservanza delle azioni esecutive di cui all'art. 138 paragrafo 2 del Reg. UE 2017/625 **lettera c)** limitatamente alla modifica delle etichette o le informazioni correttive da fornire ai consumatori, **lettera e)** (aumento della frequenza dei controlli da parte dell'OSA) e **lettera**

f) (controlli ufficiali più numerosi o sistematici), il personale dell'ACL opera secondo le seguenti indicazioni:

- Esegue l'ispezione (motivo del controllo "verifica risoluzione non conformità precedenti");
- Menziona dettagliatamente nelle evidenze del verbale di ispezione quanto rilevato (utilizzando lo stesso elemento del controllo della non conformità precedentemente rilevata) riportando l'azione correttiva adottata dall'operatore;
- Riporta nel verbale di ispezione le appropriate conclusioni.

12.2. Mancata osservanza delle azioni esecutive di cui all'art. 138 paragrafo 2 del Reg. UE 2017/625 lettera c), lettera e) e lettera f)

Nell'effettuare la verifica dell'osservanza delle azioni esecutive di cui all'art. 138 paragrafo 2 del Reg. UE 2017/625 **lettera c)** limitatamente alla modifica delle etichette o le informazioni correttive da fornire ai consumatori, **lettera e)** (aumento della frequenza dei controlli da parte dell'OSA) o **lettera f)** (controlli ufficiali più numerosi o sistematici), il personale dell'ACL opera secondo le seguenti indicazioni:

- Esegue l'ispezione (motivo del controllo "verifica risoluzione non conformità precedenti");
- Menziona dettagliatamente nelle evidenze del verbale di ispezione (utilizzando lo stesso elemento del controllo della non conformità precedentemente rilevata) quanto rilevato;
- Riporta/identifica nel verbale di ispezione le appropriate conclusioni;
 - Adotta una delle azioni esecutive di cui all'art. 138 paragrafo 2 **lettera c)** limitatamente al trattamento delle merci, **lettera d)** limitazione o divieto di immissione in commercio, spostamento, ingresso nell'Unione/esportazione di merci, divieto/disposizione di ritorno nello Stato membro di spedizione, **lettera g)** richiamo, ritiro, rimozione, distruzione di merci, impiego per fini diversi da quelli originariamente previsti, **lettera h)** isolamento/chiusura dell'attività/stabilimento, **lettera i)** cessazione dell'attività (ad eccezione della vendita a distanza di cui è AC il Ministero della Salute), **lettera j)** sospensione/ritiro della registrazione/autorizzazione dello stabilimento/impianto/mezzo di trasporto (ad eccezione della vendita a distanza di cui è AC il Ministero della Salute) o prende atto della risoluzione immediata della non conformità;
- Eleva il verbale di violazione amministrativa specifico in riferimento alla violazione.

12.3. Osservanza delle azioni esecutive di cui all'art. 138 paragrafo 2 del Reg. UE 2017/625 lettera c), lettera d), lettera g), lettera h), lettera i), lettera j).

Nell'effettuare la verifica dell'osservanza delle azioni esecutive di cui all'art. 138 paragrafo 2 del Reg. UE 2017/625 **lettera c)** limitatamente al trattamento delle merci, **lettera d)** limitazione o divieto di immissione in commercio, spostamento, ingresso nell'Unione/esportazione di merci, divieto/disposizione di ritorno nello Stato membro di spedizione, **lettera g)** richiamo, ritiro, rimozione, distruzione di merci, impiego per fini diversi da quelli originariamente previsti, **lettera h)** isolamento/chiusura dell'attività/stabilimento, **lettera i)** cessazione dell'attività (ad eccezione della vendita a distanza di cui è AC il Ministero della Salute), **lettera j)** sospensione/ritiro della registrazione/autorizzazione dello stabilimento/impianto/mezzo di trasporto (ad eccezione della

vendita a distanza di cui è AC il Ministero della Salute), il personale dell'ACL opera secondo le seguenti indicazioni:

- Esegue l'ispezione (motivo del controllo "verifica risoluzione non conformità precedenti");
- Menziona dettagliatamente nelle evidenze del verbale di ispezione quanto rilevato (utilizzando lo stesso elemento del controllo della non conformità precedentemente rilevata) riportando l'azione correttiva adottata dall'operatore o il rispetto del divieto imposto;
- Riporta nel verbale di ispezione le appropriate conclusioni.

12.4. Mancata osservanza delle azioni esecutive di cui all'art. 138 paragrafo 2 del Reg. UE 2017/625 lettera c), lettera d), lettera g), lettera h), lettera i), lettera j).

Nell'effettuare la verifica dell'osservanza delle azioni esecutive di cui all'art. 138 paragrafo 2 del Reg. UE 2017/625 **lettera c)** limitatamente al trattamento delle merci, **lettera d)** limitazione o divieto di immissione in commercio, spostamento, ingresso nell'Unione/esportazione di merci, divieto/disposizione di ritorno nello Stato membro di spedizione, **lettera g)** richiamo, ritiro, rimozione, distruzione di merci, impiego per fini diversi da quelli originariamente previsti, **lettera h)** isolamento/chiusura dell'attività/stabilimento, **lettera i)** cessazione dell'attività (ad eccezione della vendita a distanza di cui è AC il Ministero della Salute), **lettera j)** sospensione/ritiro della registrazione/autorizzazione dello stabilimento/impianto/mezzo di trasporto (ad eccezione della vendita a distanza di cui è AC il Ministero della Salute), il personale dell'ACL opera secondo le seguenti indicazioni:

- Esegue l'ispezione (motivo del controllo "verifica risoluzione non conformità precedenti").
- Menziona dettagliatamente nelle evidenze del verbale di ispezione (utilizzando lo stesso elemento del controllo della non conformità precedentemente rilevata) quanto rilevato.
- Riporta/identifica nel verbale di ispezione le appropriate conclusioni.
- Predisporre la comunicazione di notizia di reato alla Autorità Giudiziaria per la violazione dell'art. 650 C.P.
- In caso di non osservanza del provvedimento di ritiro/sospensione della registrazione/riconoscimento (**lettera j) del Reg UE 2017/625**) si contesta la violazione amministrativa dell'articolo 6 comma 3 del D.lgs. 193/07 e si procede al sequestro amministrativo di alimenti/locali/attrezzature.

13. VIGILANZA PER LA REVOCA DELLE AZIONI ESECUTIVE DI CUI ALL'ART. 138 PARAGRAFO 2 DEL REG. UE 2017/625 LETTERA H), LETTERA I), LETTERA J).

13.1. Revoca delle azioni esecutive di cui all'art. 138 paragrafo 2 lettera h), lettera i), lettera j).

Nel caso di revoca delle azioni esecutive di cui all'art. 138 paragrafo 2 **lettera h)** (isolamento/chiusura dell'attività/stabilimento), **lettera i)** (cessazione dell'attività ad eccezione della

vendita a distanza di cui è AC il ministero della salute), **lettera j)** (sospensione/ritiro della registrazione/autorizzazione dello stabilimento/impianto/mezzo di trasporto ad eccezione della vendita a distanza di cui è AC il Ministero della Salute), il personale della ACL opera secondo le seguenti indicazioni:

- Esegue l'ispezione (motivo del controllo "verifica risoluzione non conformità precedenti");
- Menziona dettagliatamente nelle evidenze del verbale di ispezione quanto rilevato (utilizzando lo stesso elemento del controllo della non conformità precedentemente rilevata) riportando l'azione correttiva adottata dall'operatore;
- Riporta nel verbale di ispezione le appropriate conclusioni;
- Trasmette una copia del verbale alla persona delegata per la firma dell'ordinanza;
- La persona delegata redige il provvedimento di revoca da trasmettere all'operatore e alle altre autorità precedentemente delegate per la vigilanza, a mezzo PEC.

13.2. Mancata revoca delle azioni esecutive di cui all'art. 138 paragrafo 2 lettera h), lettera i) e lettera j).

Nel caso di mancata revoca delle azioni esecutive di cui all'art. 138 paragrafo 2 **lettera h)** (isolamento/chiusura dell'attività/stabilimento), **lettera i)** (cessazione dell'attività ad eccezione della vendita a distanza di cui è AC il ministero della salute), **lettera j)** (sospensione/ritiro della registrazione/autorizzazione dello stabilimento/impianto/mezzo di trasporto ad eccezione della vendita a distanza di cui è AC il Ministero della Salute), il personale della ACL opera secondo le seguenti indicazioni:

- Menziona dettagliatamente nelle evidenze del verbale di ispezione quanto rilevato;
- Assegna ad ogni evidenza la risultanza di non conformità specificando il requisito normativo disatteso;
- Non eleva il verbale di violazione amministrativa corrispondente all'infrazione riscontrata in quanto l'attività non è in atto;
- Specifica il mantenimento del provvedimento in essere;
- Identifica/riporta le appropriate conclusioni specificando la mancata revoca.

14. NON CONFORMITÀ RILEVATE DA ALTRI ORGANI PREPOSTI ALLA VIGILANZA NON INDIVIDUATI COME AUTORITÀ COMPETENTE

Gli organi di vigilanza non inclusi nella definizione di Autorità Competente ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 27/2021 s.m.i, qualora sospettino o verifichino una o più violazioni della normativa nei settori indicati all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e h) del Regolamento UE 2017/625, fermo restando l'eventuale contestazione di illeciti amministrativi o l'esecuzione di atti di Polizia Giudiziaria, devono prontamente informare l'Autorità Competente Locale (ACL), trasmettendo un apposito rapporto dettagliato sulle violazioni riscontrate, corredato, ove possibile, da documentazione fotografica esplicativa, al fine di permettere l'eventuale adozione delle misure esecutive previste dagli articoli 137 e 138 del Regolamento UE 2017/625.

Una volta ricevuto il suddetto rapporto, l'ACL valuta la gravità delle violazioni e adotta d'ufficio le necessarie azioni esecutive ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 2, del Regolamento UE 2017/625, conformemente alle disposizioni della presente istruzione operativa.

Tra le autorità di polizia responsabili del controllo, escluse dalle funzioni di Autorità Competente, si includono a titolo esemplificativo: i Nuclei Antisofisticazione e Sanità (N.A.S.) dei Carabinieri, la Polizia Locale, la Polizia di Stato, i Comandi e le Stazioni dei Carabinieri, la Guardia di Finanza etc.

15. CONCLUSIONI DEL CONTROLLO UFFICIALE

Relativamente alle azioni esecutive più comuni, nelle seguenti tabelle sono forniti i testi da inserire nelle conclusioni del verbale di controllo ufficiale.

Il controllo ufficiale può concludersi con diverse azioni esecutive, che devono tutte essere riportate nelle conclusioni.

| | |
|---|---|
| NV non valutabile | Le evidenze di cui al/ai punto/i.....richiedono una più approfondita valutazione; le decisioni adottate saranno comunicate successivamente. |
| Conforme | In relazione a quanto controllato, non sono emerse non conformità |
| Conforme | La/e non conformità precedentemente rilevata/e, con verbale n. del è/sono state risolte. |
| Vincolo sanitario | I prodotti permangono sotto vincolo sanitario in attesa dell'esito degli accertamenti in corso da parte dell'Autorità Competente che lo ha disposto, fino a che ne comunicherà la rimozione. |
| Azioni esecutive in caso di sospetta non conformità art. 137 Reg. (UE) n. 2017/625 | |
| Sospetta non conformità | Per la sospetta non conformità rilevata al punto.... è necessario svolgere un'indagine per confermare o eliminare tale sospetto. |
| Intensificazione dei controlli ufficiali fino alla definizione dell'esito | Al fine di effettuare indagini in relazione al sospetto di non conformità rilevata al/i punto/i.....è necessario intensificare i controlli ufficiali da parte dell'Autorità competente fino alla definizione dell'esito della stessa (art. 137 paragrafo 3 lettera a) del Reg. (UE) n. 2017/625 |
| Fermo/blocco ufficiale | In relazione al sospetto di non conformità rilevata al/i punto/i.....si dispone, secondo quanto previsto dal Reg. (UE) n. 2017/625 art. 137 par. 3 lett. b) e del D.Lgs 27/2021 art. 5 comma 2 lett. c) , il fermo/blocco ufficiale di (<i>specificare la merce e l'ubicazione della merce</i>). Le merci poste sotto fermo/blocco ufficiale sono state collocate, assicurate mediante l'utilizzo di sigilli d'ufficio e cartello ammonitore, e lasciate in custodia al Sig./Sig.ra.....nato/a a..... ilresidente in....., Via/P.zan.....identificato a mezzo di n. rilasciato/a da.....il..... in qualità di..... (<i>Riportare solo il nome se il custode è stato identificato in altra sezione del verbale</i>). Lo stesso è stato reso edotto/a circa i doveri inerenti la custodia: in particolare di conservare la merce posta sotto fermo/blocco ufficiale con la dovuta diligenza, intatta e presentata ad ogni richiesta dell'Autorità giudiziaria, o amministrativa. La distruzione o dispersione anche colposa, il deterioramento e la sottrazione di quanto posto sotto fermo/blocco ufficiale è punita dagli artt. 334 e 335 del Codice Penale; la violazione dei sigilli apposti (anche se tale fatto è reso possibile o agevolato per colpa) viene perseguita dall'art. 349 del Codice Penale o in via amministrativa dall'articolo 350 del Codice penale. Il custode, idoneo ai sensi dell'art. 120 C.P.P., accetta l'incarico fino alla definizione dell'esito della Sospetta non conformità rilevata. |

| | |
|--|--|
| Azioni esecutive in caso di non conformità accertata art. 138 paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 2017/625 | |
| Non conforme per inadeguatezze | La/Le inadeguatezze, ossia la/e non conformità minore/i che non ha/hanno immediata ricaduta sulla sicurezza alimentare, rilevata/e al/i punto/i.....deve/devono essere risolta/e entro i termini sopra stabiliti art. 138(2) del Reg. (UE) n. 2017/625), Legge 241/90 s.m.i. e D.lgs. 193/07 art. 6 comma 7 ; pena l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal D.lgs. 193/07 art. 6 comma 7 (da 1000 a 6000 euro) e di un ulteriore provvedimento di cui all'art. 138 del Reg. (UE) n. 2017/625 lettera e) (aumento della frequenza dei controlli da parte dell'OSA) e lettera f) (controlli ufficiali più numerosi o sistematici) . In caso di impossibilità di risoluzione entro i termini fissati, con adeguato anticipo rispetto agli stessi termini, dovrà essere presentata formale richiesta di proroga, indicando motivazioni della mancata risoluzione delle non conformità e tempistica di risoluzione delle stesse, presso la SS/SC in intestazione. |
| NC maggiore. Disposizione di cui all'art. 138 paragrafo 2 lettera c) limitatamente alla modifica delle etichette o le informazioni correttive da fornire ai consumatori, lettera e) aumento della frequenza dei controlli da parte dell'OSA e lettera f) controlli ufficiali più numerosi o sistematici del Reg. UE 625/2017. | Vista/e la/e non conformità maggiore/i che ha/hanno immediata ricaduta sulla sicurezza alimentare, rilevata/e al/i punto/i si dispone ai sensi dell'art. 138 paragrafo 2 lett. c), e) ed f) <i>(eliminare quello non attinente)</i> e Legge 241/90 s.m.i la/le modifica della/e etichetta/e o le informazioni correttive da fornire ai consumatori (lettera c)/aumento della frequenza dei controlli da parte dell'OSA (lettera e)/ controlli ufficiali più numerosi o sistematici (lettera f) (eliminare quello non attinente) . Quanto rilevato non conforme deve essere risolto entro i termini fissati, pena l'applicazione della sanzione amministrativa prevista e di uno o più provvedimenti di cui all'art. 138 paragrafo 2 lettera c) (trattamento delle merci), lettera d), lettera g), lettera h), lettera i) e lettera j) del Reg. (UE) n. 2017/625. |
| NC maggiore. Disposizione di cui all'art. 138 paragrafo 2 lettera c) limitatamente al trattamento delle merci, lettera d) limitazione o divieto di immissione in commercio, spostamento, ingresso nell'Unione/esportazione e di merci, divieto/disposizione di ritorno nello Stato membro di spedizione, lettera g) richiamo, ritiro, rimozione, distruzione di merci, impiego per fini diversi da quelli originariamente previsti, lettera h) isolamento/chiusura dell'attività/stabilimento, lettera i) cessazione dell'attività, lettera j) sospensione/ritiro della registrazione/autorizzazione dello stabilimento/impianto/mezzo di trasporto del Reg. UE 625/2017. | Vista/e la/e non conformità maggiore/i che ha/hanno immediata ricaduta sulla sicurezza alimentare, rilevata/e al/i punto/i....., in accordo con(Autorità competente), che esprime parere favorevole, si dispone ai sensi dell'art. 138 paragrafo 2 lettera c)/d)/g)/h)/i)/j) (eliminare quello non attinente) del Reg. UE 625/17 e Legge 241/90 s.m.i la/il trattamento delle merci (lettera c); limitazione o divieto di immissione in commercio, spostamento, ingresso nell'Unione/esportazione di merci, divieto/disposizione di ritorno nello Stato membro di spedizione (lettera d); richiamo, ritiro, rimozione, distruzione di merci, impiego per fini diversi da quelli originariamente previsti (lettera g); isolamento/chiusura dell'attività/stabilimento (lettera h); cessazione dell'attività (lettera i); sospensione/ritiro della registrazione/autorizzazione dello stabilimento/impianto/mezzo di trasporto (lettera j) (eliminare quello non attinente) di una parte/della totalità <i>(eliminare quello non attinente)</i> dello stabilimento/dell'attività/ <i>(eliminare quello non attinente)</i> di..... per mancanza dei requisiti/procedure di cui <i>(Indicare il requisito specifico)</i> , che sarà notificata con atto a parte di conferma. Il provvedimento ha effetto immediato e la mancata osservanza costituisce violazione dell'art. 650 del C.P. |

| | |
|---|--|
| Azioni esecutive in capo ad altre AC | La/e non conformità rilevata/e ai punti.....sarà/saranno comunicate all'Autorità Competente per l'adozione delle azioni esecutive di cui al Reg. UE 2017/625 art. 138 paragrafo 2. |
| Risoluzione immediata | La/e non conformità rilevata/e al/i punto/i.....è/sono stata/e risolta/e durante il sopralluogo, pertanto non verrà adottato nessun provvedimento di cui all'art. 138 paragrafo 2 del 625/2017. |
| Mancata risoluzione NC minore (1° sopralluogo di verifica) | Vista la mancata risoluzione della/e non conformità minore/i (inadeguatezza) nei tempi prescritti con verbale di sopralluogo n....., considerato che la mancata rimozione di una non conformità minore (inadeguatezza) nei tempi prescritti determina una non conformità maggiore (CSR 212 del 10/11/2016), si dispone il provvedimento di cui all'art. 138 del Reg. (UE) n. 2017/625 lettera e) (aumento della frequenza dei controlli da parte dell'OSA)/ lettera f) (controlli ufficiali più numerosi o sistematici) (eliminare quello non attinente). La NC maggiore rilevata con il presente verbale deve essere risolto entro i termini fissati, pena l'applicazione della sanzione amministrativa prevista e di uno o più provvedimenti di cui all'art. 138 paragrafo 2 lettera h), lettera i) e lettera j) del Reg. (UE) n. 2017/625. |
| Mancata risoluzione NC minore (2° sopralluogo di verifica) | Vista la mancata risoluzione della/e non conformità minore/i (inadeguatezza) nei tempi prescritti con verbale di sopralluogo n....., considerata la mancata risoluzione della/e NC maggiore/i a seguito dell'azione esecutiva disposta con verbale n., per la NC maggiore rilevata con il presente verbale, in accordo con(Autorità competente), che esprime parere favorevole, si dispone ai sensi dell'art. 138 paragrafo 2 lettera h)/i)/j) (eliminare quello non attinente) del Reg. UE 625/17 e Legge 241/90 s.m.i la/il isolamento/chiusura dell'attività/stabilimento (lettera h); cessazione dell'attività (lettera i); sospensione/ritiro della registrazione/autorizzazione dello stabilimento/impianto/mezzo di trasporto (lettera j) (eliminare quello non attinente) di una parte/della totalità (eliminare quello non attinente) dello stabilimento/dell'attività/(eliminare quello non attinente) di..... per mancanza dei requisiti/procedure di cui (Indicare il requisito specifico), che sarà notificata con atto a parte di conferma. Il provvedimento ha effetto immediato e la mancata osservanza costituisce violazione dell'art. 650 del C.P. |
| Mancata risoluzione NC maggiori – Mancata osservanza azioni esecutive art. 138 Reg. UE 2017/625 paragrafo 2 lettera c) limitatamente alla modifica delle etichette o le informazioni correttive da fornire ai consumatori, lettera e) aumento della frequenza dei controlli da parte dell'OSA e lettera f) controlli ufficiali più numerosi o sistematici. | La/e non conformità maggiore/i precedentemente rilevata/e con verbale n. del che ha/hanno determinato l'adozione della/e azione/i esecutive di cui all'art. 138 paragrafo 2 lettera c) limitatamente alla modifica delle etichette o alle informazioni correttive da fornire ai consumatori/ lettera e) /lettera f) del Reg. UE 625/2017 (eliminare quello non attinente), non sono state risolte. Per la non conformità rilevata con il presente verbale, in accordo con(Autorità competente), che esprime parere favorevole si dispone ai sensi dell'art. 138 paragrafo 2 lettera c)/d)/g)/h)/i)/j) (eliminare quello non attinente) del Reg. UE 625/17 e Legge 241/90 s.m.i la/il trattamento delle merci (lettera c); limitazione o divieto di immissione in commercio, spostamento, ingresso nell'Unione/esportazione di merci, divieto/disposizione di ritorno nello Stato membro di spedizione (lettera d); richiamo, ritiro, rimozione, distruzione di merci, impiego per fini diversi da quelli originariamente previsti (lettera g); isolamento/chiusura dell'attività/stabilimento (lettera h); cessazione dell'attività (lettera i); sospensione/ritiro della registrazione/autorizzazione dello stabilimento/impianto/mezzo di trasporto (lettera j) (eliminare quello non attinente), di una parte/della totalità (eliminare quello non attinente) dello stabilimento/dell'attività/(eliminare quello non attinente) di..... per mancanza dei requisiti/procedure di cui (Indicare il requisito specifico), che sarà notificata con atto a parte di conferma. Il provvedimento ha effetto immediato e la mancata osservanza costituisce violazione dell'art. 650 del C.P. |
| Mancata risoluzione NC maggiori – mancata osservanza azioni esecutive art. 138 Reg. UE 2017/625 paragrafo 2 lettera c) limitatamente al trattamento delle merci, lettera d) limitazione o divieto di immissione in | La/e non conformità maggiore/i precedentemente rilevata/e con verbale n. del che ha/hanno determinato l'adozione della/e azione/i esecutive di cui all'art. 138 Reg. UE 2017/625 paragrafo 2 lettere c)/d)/g)/h)/i) (eliminare quello non attinente) non sono state risolte. Per la/e non conformità rilevata con il presente verbale di cui ai punti..... si procederà a comunicare all'Autorità Giudiziaria notizia di reato di cui all'art. della Legge o art.del C.P. |

| | |
|---|--|
| <p>commercio, spostamento, ingresso nell'Unione/esportazione di merci, divieto/disposizione di ritorno nello Stato membro di spedizione, lettera g) richiamo, ritiro, rimozione, distruzione di merci, impiego per fini diversi da quelli originariamente previsti, lettera h) isolamento/chiusura dell'attività/stabilimento, lettera i) cessazione dell'attività.</p> | |
| <p>Revoca della disposizione di cui alla lettera h) isolamento/chiusura dell'attività/stabilimento, lettera i) cessazione dell'attività, lettera j) sospensione/ritiro della registrazione/autorizzazione dello stabilimento/impianto/mezzo di trasporto del Reg. UE 625/2017.</p> | <p>La/e non conformità precedentemente rilevata/e, con verbale n. del che ha/hanno determinato l'adozione del provvedimento di cui all'art. 138 paragrafo 2 lettera h), lettera i), lettera j) del Reg. UE 625/2017 sono state risolte, si dispone, in accordo con(Autorità competente), la revoca del provvedimento di del.....; seguirà atto a parte di conferma.</p> |
| <p>Mancata revoca della disposizione di cui alla lettera h) isolamento/chiusura dell'attività/stabilimento, lettera i) cessazione dell'attività, lettera j) sospensione/ritiro della registrazione/autorizzazione dello stabilimento/impianto/mezzo di trasporto del Reg. UE 625/2017. (Mantenimento del provvedimento in essere)</p> | <p>La/e non conformità precedentemente rilevata/e, con verbale n. del che ha/hanno determinato l'adozione del provvedimento di cui all'art. 138 paragrafo 2 lettera 2 lettera h), lettera i), lettera j) del Reg. UE 625/2017 non sono state risolte, in accordo con(Autorità competente), non si dispone la revoca del provvedimento di del.....</p> |
| <p>Sequestro cautelare amministrativo</p> | <p>E' stato disposto il sequestro amministrativo di ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/1981, come da verbale del.....</p> |
| <p>Sanzioni amministrative</p> | |
| <p>Diffida per Operatori Economici (MOCA)</p> | <p>La non conformità rilevata ai punti....., costituisce mancato rispetto degli obblighi di cui al Reg CE 1935/04/Reg. CE 2023/06/Reg. UE 10/2011/DPR 777/82 (eliminare quello non attinente o aggiungere eventuale normativa specifica). Ai sensi del D.lgs. 29/2017 art. 11, si DIFFIDA ad adempiere entro i termini sopra stabiliti, pena l'applicazione della sanzione amministrativa corrispondente, prevista dal D.lgs. 29/2017 e dal DPR 777/82.</p> |
| <p>Diffida in materia di informazioni sugli alimenti al consumatore/cambiamento significativo dell'attività</p> | <p>La non conformità rilevata ai punti....., costituisce mancato rispetto degli obblighi di cui al Reg UE 1169/11/Reg CE 852/04 art. 6 comma 2 Il capoverso (eliminare quello non attinente o aggiungere eventuale normativa specifica). Considerato che sussistono le circostanze previste dall'art. 1, comma 3, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 116, modificato dalla Legge 21 maggio 2021, n. 71 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 22 marzo 2021, n. 42, si DIFFIDA ad adempiere entro i tempi sopra stabiliti pena l'applicazione della sanzione amministrativa corrispondente, prevista dal</p> |

| | |
|--|--|
| | D.lgs. 231/2017/D.lgs. 193/07 art. 6 comma 3 Il fattispecie <i>(eliminare quello non attinente)</i> . |
| Mancata notifica dello stabilimento/attività alimentare | La non conformità di cui al punto..... costituisce mancato rispetto dei requisiti di cui al Reg. CE 852/04 art. 6 comma 2, l capovero e viene sanzionata ai sensi del D.lg. 193/07 art. 6 comma 3 l fattispecie. |
| Mancata comunicazione dello stabilimento che esegue le attività di cui al regolamento (CE) 2023/2006 | La non conformità di cui al punto..... costituisce mancato rispetto del requisito di cui al D.lgs. 29/2017 art. 6 comma 1 e viene sanzionata ai sensi del D.lgs. 29/2017 art. 6 comma 4. |
| Assenza di requisiti di cui al Reg CE 852/04 Allegato I parte A/Allegato II | La/Le non conformità di cui al/i punto/i..... costituisce/ono mancato rispetto dei requisiti generali in materia di igiene di cui al Reg. CE 852/04 Allegato II/ Allegato I parte A) <i>(eliminare quello non attinente)</i> e viene/vengono sanzionate ai sensi del D.lg. 193/07 art. 6 comma 4/5 <i>(eliminare quello non attinente)</i> . |
| Mancata predisposizione sistemi e procedure basati sui principi HACCP | La/Le non conformità di cui ai punti..... costituisce/ono mancato rispetto dei requisiti di cui al Reg. CE 852/04 art. 5 e viene/vengono sanzionate ai sensi del D.lg. 193/07 art. 6 comma 6. |
| Mancata applicazione procedure basate sui principi HACCP/ infestanti | La/Le non conformità di cui ai punti costituisce/ono mancato rispetto dei requisiti di cui al Reg. CE 852/04 art. 4/5 <i>(eliminare quello non attinente)</i> e viene/vengono sanzionate ai sensi del D.lg. 193/07 art. 6 comma 8 |
| Mancato rispetto degli obblighi di cui al Reg. 178/02 (rintracciabilità/ritiro/inf ormazione AC/consumatore) | La/Le non conformità di cui ai punti..... costituisce/ono mancato rispetto degli obblighi di cui al Reg. CE 178/02 art. <i>(indicare l'articolo corrispondente)</i> e viene/vengono sanzionate ai sensi del D.lg. 190/06 art. <i>(indicare l'articolo corrispondente)</i> |
| Mancata rispetto/applicazione degli obblighi/ procedure relativi ai materiali e agli oggetti destinati al contatto diretto con gli alimenti | La/e non conformità rilevata/e al/i punto/i..... costituisce/ono mancato rispetto dei requisiti/obblighi di cui al Reg. CE 1935/04 art..... Reg. CE 2023/2006 art..... DPR 777/82 art..... Reg. UE 10/2011 art. <i>(eliminare quello non attinente o aggiungere eventuale normativa specifica)</i> e viene/vengono sanzionate ai sensi del D.lgs. 29/2017 art. DPR 777/82 art..... <i>(indicare l'articolo corrispondente)</i> . |
| Violazioni in materia di informazioni sugli alimenti al consumatore | La/le non conformità rilevate ai punti..... costituisce/ono mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. <i>(indicare l'articolo corrispondente)</i> del Reg. UE 1169/11 o DLgs 231/17 <i>(eliminare quello non attinente o aggiungere eventuale normativa specifica)</i> e viene/vengono sanzionate ai sensi del Dlgs 231/17 art..... <i>(indicare l'articolo corrispondente)</i> . |
| Violazione per mancata risoluzione non conformità precedenti (NC minori, diffida MOCA e diffida informazioni al consumatore) | La/e non conformità precedentemente rilevata/e, con verbale n. del non è/sono state risolte. Quanto accertato costituisce mancato adempimento entro i termini stabiliti e viene sanzionato ai sensi del D.Lgs 193/07 art.6 comma 7/D. lgs. 231/17 art..... /D.lgs. 29/2017 art. <i>(eliminare quello non attinente o aggiungere eventuale normativa specifica)</i> . |
| Azioni penali | |
| Notizia di reato | Per la/le non conformità di cui al/i punto/i..... si procederà a comunicare all'Autorità Giudiziaria notizia di reato per la violazione dell'art. della Legge o dell'art.del C.P. |
| Sequestro giudiziario | E' stato disposto il sequestro giudiziario preventivo/probatorio di..... ai sensi dell'art..... del Codice di Procedura Penale, come da verbale del..... |
| Violazione art. 5 legge 283/1962 art. 12-ter CONDOTTA ESAURITA | La non conformità rilevata al punto..... costituisce violazione dell'art 5 lett..... della Legge 30.04.1962 n. 283. Considerata la condotta esaurita in quanto la violazione accertata è stata eliminata per via della disposizione di distruzione immediata degli alimenti a rischio, ex art. 14 del Reg. CE 178/2002 e le condizioni di pericolo sono state rimosse, verrà emessa contravvenzione, con le modalità di cui all'art. 12-quarter della 283/1962, per l'estinzione della stessa. |
| Violazione art. 5 legge 283/1962 – art. 12-ter PRESCRIZIONI | La non conformità rilevata al punto..... costituisce violazione dell'art 5 lett..... della Legge 30.04.1962 n. 283. Secondo quanto previsto dell'art. 12-ter della medesima Legge per estinguere la contravvenzione rilevata |

| | |
|--|--|
| | ed eliderne le conseguenze dannose o pericolose, si prescrive...../verranno impartite prescrizioni con atto a parte, da attuarsi nei tempi indicati (<i>eliminare quello non attinente</i>). L'organo accertatore effettuerà una verifica sull'adempimento delle prescrizioni dopo la scadenza dei termini fissati. La risoluzione delle prescrizioni impartite comporterà l'estinzione del reato e l'ammissione al pagamento. La mancata risoluzione delle prescrizioni impartite comporterà il deferimento all'autorità giudiziaria per il proseguo del procedimento penale. Ai sensi dell'art. 12 ter della medesima Legge i termini fissati, sono prorogabili, su richiesta del contravventore, una sola volta per un periodo non superiore a sei mesi. |
| Violazione art. 5 legge 283/1962 – art. 12-ter DIVIETO DI PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' | La non conformità rilevata al punto..... costituisce violazione dell'art 5 lett..... della Legge 30.04.1962 n. 283. Secondo quanto previsto dell'art. 12-ter della medesima Legge, al fine di far cessare la situazioni di pericolo rilevata, si prescrive il divieto di prosecuzione dell'attività di..... L'organo accertatore effettuerà una verifica sul rispetto del divieto. La mancata osservanza del divieto comporterà il deferimento all'autorità giudiziaria per il proseguo del procedimento penale. L'organo accertatore effettuerà una verifica sull'adempimento, a seguito di richiesta da parte del contravventore, attestante l'avvenuta risoluzione delle non conformità rilevate. La risoluzione delle prescrizioni impartite comporterà la revoca del divieto di prosecuzione dell'attività, l'estinzione del reato e l'ammissione al pagamento. |
| Violazione art. 5 legge 283/1962 art. 12 VERIFICA PRECRIZIONE CONFORME | Le violazione di cui al puntodel verbale n. sono state risolte secondo le modalità e i termini fissati dallo stesso, pertanto il contravventore sarà ammesso, con atto a parte, al pagamento della contravvenzione ai fini dell'estinzione del reato. |
| Violazione art. 5 legge 283/1962 – art. 12 VERIFICA PRESCRIZIONE NON CONFORME | Le violazione di cui al puntodel verbale n. non sono state risolte secondo le modalità e i termini fissati dallo stesso, pertanto il contravventore non verrà ammesso al pagamento della contravvenzione e ne verrà data comunicazione alla Procura della Repubblica per la prosecuzione dell'azione penale. |